SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 2009, n. **22.**

Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 9 marzo 2009.

Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.
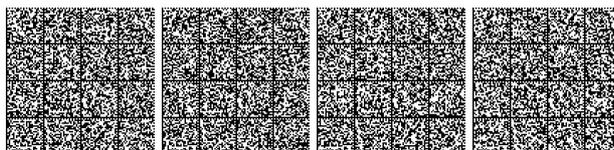
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2009, n. **21**.

Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413, recante riduzione della percentuale di fosforo nei preparati per lavare;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;

Visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 luglio 2005 e nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

Tenuto conto delle osservazioni formulate con foglio n. 190 del 19 novembre 2008 dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca previsioni dirette ad attuare le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, integrando le disposizioni nazionali in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (CE) n. 648/2004.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto armonizza le seguenti disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti:

a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;

b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanità e del personale medico;

c) autorizzazioni;

d) vigilanza;

e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.

Art. 2.

Autorità competente

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, è l'autorità competente responsabile della comunicazione e dello scambio delle informazioni relative alla gestione del regolamento (CE) n. 648/2004.

Art. 3.

Banca dati Istituto superiore di sanità

1. Ai preparati detergenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ed allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, indipendentemente dalla loro classificazione di pericolo ai sensi del decreto legislativo medesimo. Le notifiche da inviare all'Istituto superiore di sanità devono essere integrate con le informazioni di cui all'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004. L'Istituto superiore di sanità predispone una versione specifica per i preparati detergenti del programma di acquisizione dati, che verrà messo a disposizione attraverso il proprio sito internet. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento dovranno inviare le notifiche anche coloro che avevano già inviato le notifiche ai sensi del decreto del Ministro della sanità 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per i preparati detergenti classificati pericolosi ai sensi del decreto legislativo medesimo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai soli dati sulla detergenza, sarà reso disponibile un collegamento informatico tra la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Banca dati di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

Art. 4.

Informazioni fornite al personale medico

1. Il personale medico, gratuitamente e senza ritardi, può avere accesso alle schede tecniche sui preparati detergenti disponibili presso alla Banca dati dell'Istituto superiore di sanità. Tale accesso può essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di sanità previa verifica della qualifica professionale del richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere richieste ai Centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. In alternativa le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili dal fabbricante o dall'importatore che immette sul mercato il preparato così come stabilito dall'allegato VII, punto C, del regolamento (CE) n. 648/2004.

3. Il numero di telefono del fabbricante o dell'importatore è riportato sull'etichetta del preparato.

Art. 5.

Limitazioni nell'uso di detergenti o coadiuvanti del lavaggio contenenti fosforo ed Acido Nitriltriacetico (NTA)

1. È vietata l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per l'immissione in commercio in Italia di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:

a) «coadiuvanti del lavaggio»: 0,5 per cento;

b) «preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunità e preparati per piatti a mano»: 1 per cento;

c) «preparati da lavastoviglie»: 6 per cento.

2. Nei prodotti di cui al comma 1 è vietato altresì l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituente dei composti di fosforo.

Art. 6.

Vigilanza e controlli

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.

2. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 7.

Compiti dell'autorità periferica

1. Gli organi sanitari competenti sono tenuti a procedere con uniformità di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie, alle ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni emanate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.

Art. 8.

Documentazione richiesta per l'autorizzazione sanitaria

1. Per ogni stabilimento l'imprenditore esercente, per ottenere l'autorizzazione, deve presentare apposita domanda nella quale devono essere indicati:

a) la ditta o la ragione sociale ed il marchio depositato dall'impresa;

b) la sede legale dell'impresa ed il luogo dello stabilimento;

c) l'indicazione dei componenti dei prodotti da commercializzare ed ogni altro elemento utile alla conoscenza dei prodotti;

d) le precauzioni igienico-sanitarie adottate durante il ciclo lavorativo per la tutela dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9.

Rilascio dell'autorizzazione sanitaria

1. Il sindaco, accertata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ed in particolare la messa in opera o la predisposizione durante il ciclo lavorativo di idonee cautele per la salvaguardia dei lavoratori e dell'ambiente, rilascia l'autorizzazione sanitaria.

Art. 10.

Laboratori di controllo

1. I laboratori interessati ad effettuare le prove richieste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in conformità allo standard EN ISO/IEC 17025, o all'articolo 2 della direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (Buona pratica di laboratorio), presentano domanda di inclusione negli elenchi, nazionale e comunitario, in qualità di laboratori competenti ed autorizzati.
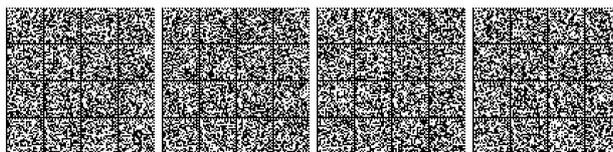
2. La domanda di cui al comma 1 è inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia del certificato attestante il rispetto dei principi della Buona pratica di laboratorio limitatamente alle prove di biodegradabilità, di cui il richiedente è in possesso;

b) copia del certificato di accreditamento per l'esecuzione delle prove per cui il laboratorio chiede di essere approvato, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025, rilasciato da un ente di accreditamento facente parte dell'EA (European Cooperation for Accreditation) o, in alternativa, documentazione comprovante l'esecuzione di tali prove in conformità alla norma EN ISO/IEC 17025.

3. Al ricevimento della domanda, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dopo avere verificato la completezza della documentazione e valutato l'estensione della validità delle due certificazioni prodotte dal laboratorio, comunica al richiedente l'avvio della procedura - documentale o mediante visita ispettiva - per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal regolamento (CE) n. 648/2004.

4. Per l'accertamento di cui al comma 3, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale, per gli aspetti concernenti la conformità alla norma EN ISO/IEC 17025, dell'Ufficio FI dell'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dello sviluppo economico.

5. In caso di esito positivo dell'accertamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica al richiedente l'approvazione del laboratorio e ne notifica la denominazione completa e l'indirizzo alla Commissione europea.

6. Gli oneri dell'istruttoria per l'approvazione dei laboratori, da porre a carico dei richiedenti, saranno commisurati ai costi che le due amministrazioni dovranno sostenere e la loro determinazione e ripartizione sarà oggetto di un successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. I laboratori inclusi negli elenchi, nazionale e comunitario, sono sottoposti, con oneri a loro carico, dall'Istituto superiore di sanità a ring-tests al fine di uniformare gli inocula.

Art. 11.

Etichettatura

1. I prodotti detergenti, in confezione singola o venduti sfusi, possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.

2. Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti biocidi, attualmente registrati come presidi medico-chirurgici, provvede autonomamente all'adeguamento dell'etichettatura alle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004, inviando un esemplare dell'etichetta modificata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici. L'adeguamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.

Art. 12.

Tariffe per le richieste di deroghe

1. La domanda di deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 648/2004 è inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio IV e, per quanto attiene i presidi medico chirurgici e biocidi, in copia alla Direzione dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio VII.

2. Le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle deroghe di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 648/2004, sono poste a carico del notificante.

3. La valutazione del fascicolo tecnico di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 648/2004 è effettuata dall'Istituto superiore di sanità.

4. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla verifica della documentazione presenta per il conseguimento di una deroga di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 648/2004 i soggetti interessati sono tenuti, per ciascuna deroga richiesta, al pagamento di 2827 euro, secondo le modalità previste, per le tariffe sui servizi resi a terzi, dall'Istituto superiore di sanità.

5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui al comma 4 è allegata alla richiesta di deroga e costituisce condizione di ricevibilità della domanda inoltrata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
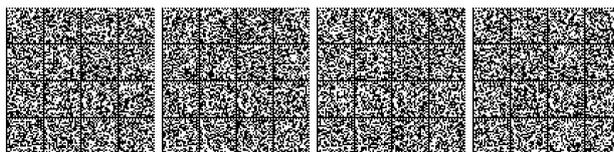
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:

«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario».

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;».

— La legge 26 aprile 1983, n. 136, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1983, n. 119.

— Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1985, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 1986, n. 19.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.

— La direttiva 1999/45/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 200.

— La direttiva 2001/60/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 22 agosto 2001, n. L 226.

— Il decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 1988, n. 226.

— Il decreto del Ministro della sanità 20 aprile 1988, n. 162, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2001, n. 226.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1989, n. 162.

— Il regolamento (CE) n. 648/2004 è pubblicato nella G.U.C.E. 8 aprile 2004, n. L 104.

Nota all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 15 e dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, citato nelle premesse:

«Art. 15 *(Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi).* — 1. L'Istituto superiore di sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa al (n.d.r. la) composizione chimica, disciplinati dal presente decreto.

2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso e i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei prodotti autorizzati o registrati come biocidi ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e classificati come pericolosi ai sensi del presente decreto, devono inviare all'Istituto Superiore di sanità le informazioni di cui all'allegato XI secondo le modalità ivi riportate. Le informazioni così raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi.

3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di cui al comma 2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare caso d'urgenza, mediante consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni, riconosciuti idonei ad accedere all'archivio, sulla base dei criteri indicati nell'allegato XI.

4. Per gli stessi scopi di cui al comma 3, le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi possono essere fornite ad altri soggetti a cura dall'Istituto superiore di sanità.

5. I soggetti che sono a conoscenza delle informazioni contenute nell'archivio preparati pericolosi sono tenuti a mantenere la riservatezza delle stesse e a non utilizzare quanto a loro conoscenza per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto il diritto di accesso alle informazioni medesime.

6. L'Istituto superiore di sanità ed i centri antiveleni ritenuti idonei tengono una registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti nell'archivio.

7. L'Istituto superiore di sanità trasmette periodicamente, e comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al Ministero della salute in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche connesse, evidenziando i dati epidemiologici anomali per l'eventuale attivazione delle attività di vigilanza da parte del Ministero della salute.

8. Qualora l'Istituto superiore di sanità riscontri che per un prodotto vi sono state ripetute richieste di informazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile dell'immissione sul mercato, nonché al Ministero della salute.

Allegato XI

Criteri per fornire le informazioni di cui all'art. 15.».

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministro della sanità 19 aprile 2000, reca: «Creazione di una banca dati sui preparati pericolosi, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo. 16 luglio 1998, n. 285».

Nota all'art. 4:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale11 marzo 1997 n. 58, supplemento ordinario:

«Art. 24. (Abrogato)».

«Art. 28 *(Controlli)*. — 1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantità sufficiente per una analisi completa.

2. Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della sanità, in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il divieto di commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci a cura e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanità, che procede ai necessari accertamenti ai fini dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.

3. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui al comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.

4. Le misure di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non consenta agli uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei documenti di cui allo stesso comma.

5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanità può consentire l'adeguamento del prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo dissequestro.

6. I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni nell'esercizio delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle norme vigenti.

6-*bis*. In base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attività di vigilanza sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose.

6-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente articolo e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

6-*quater*. Il decreto di cui al comma 6-*ter* si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei controlli di loro competenza fino all'emanazione di proprie tariffe, sulla base del costo effettivo del servizio, con loro apposite disposizioni.

6-*quinquies*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6-*ter*, l'ammontare della tariffa dovuta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è determinata in euro duemila, salvo conguaglio, da versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa.».

«Art. 29 *(Esami e analisi di campioni)*. — 1. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità locali sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio.

2. Quando dall'analisi risulta che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo, istanza di revisione di analisi, unendo la ricevuta di versamento della somma indicata nel tariffario dei servizi resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanità.

3. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro i termini fissati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. L'Istituto superiore di sanità avverte, con congruo anticipo, l'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato ha diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

5. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette denuncia alla autorità giudiziaria e ne informa il Ministero della sanità.

6. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità centrali sono eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, il quale trasmette il proprio parere, corredato dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero della sanità, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui all'art. 28, comma 2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal mercato; ai fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4.».

Note all'art. 10:

— Per il regolamento (CE) n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 2004/9/CE è pubblicato nella G.U.C.E 20 febbraio 2004 n. L 50.

Nota all'art. 11:

— Per il regolamento (CE) 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale13 novembre 1998, n. 266:

«4. Quando la modificazione concerne l'adeguamento della etichettatura a norme che entrano in vigore successivamente alla autorizzazione, il titolare della autorizzazione provvede autonomamente e la variazione non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.».

Nota all'art. 12:

— Per il regolamento (CE n. 648/2004, si veda nelle note alle premesse.

09G0029
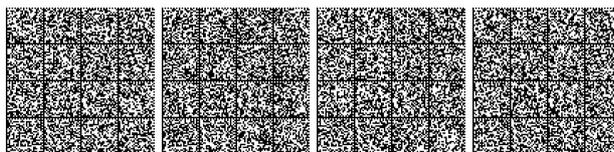
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3746).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonché l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3719 del 3 dicembre 2008, l'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697;

Visto l'art. 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della città di Napoli, l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566 del 5 marzo 2007 e la nota del 23 febbraio 2009 del sindaco di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008;

Vista la nota del 10 marzo 2009 del capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonché l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con cui è stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto 2005, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre 2006, art. 8, n. 3577 del 30 marzo 2007, n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese e l'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15 gennaio 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29 agosto 2007, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticità in atto nella località «Conca di Alimuri» del comune di Vico Equense, connesso alle condizioni di dissesto del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Sondrio a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725 del 29 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

Viste le note della regione Lombardia del 19 febbraio 2009 e del 26 febbraio, della regione Toscana del 28 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009, della regione Liguria del 21 gennaio 2009 e della regione Puglia del 6 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3738 del 5 febbraio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3379 del 5 novembre 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005, nonché la nota del 22 gennaio 2009 dell'ing. Claudio Rinaldi – soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista la nota del 4 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007 e n. 3704 del 17 settembre 2008, nonché la nota n. 1164 del 23 febbraio 2009 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato nominato Commissario delegato;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'art. 2, comma 2-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il capo della Missione tecnico-operativa è autorizzato ad istituire un apposito tavolo tecnico al fine di avviare e gestire, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 il progetto pilota di cui al citato articolo per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti. Tale progetto può essere realizzato attraverso l'integrazione funzionale tra il sistema informativo di cui al decreto del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 12 novembre 2008 ed il sistema informativo realizzato nell'ambito del progetto Sirenetta di cui ai Fondi Por 2000-2006. Il tavolo tecnico garantisce, altresì, la migrazione, alla data di cessazione dello stato di emergenza, di tale sistema informativo integrato agli enti ordinariamente competenti, al fine di dare prosecuzione all'attività di monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, individua, entro sette giorni dalla sua costituzione, sessanta siti o impianti presso cui installare le apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi al fine di realizzare una corretta tracciabilità dei rifiuti in relazione alla tipologia e alla quantità degli stessi.

3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697 dopo le parole «dalla data di assegnazione», sono aggiunte le parole: «in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e dopo le parole «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686/2008» sono aggiunte le parole: «Il predetto personale, ove appartenente ai ruoli di enti pubblici territoriali ovvero al comparto Ministeri, conserva il trattamento economico in godimento all'atto della messa a disposizione presso le strutture di missione ivi compresa l'indennità di posizione, ad esclusione della retribuzione di risultato. I relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga alla normativa vigente.».

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in prima attuazione delle citate leggi regionale, società a prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà delle provincie per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

2. Alle società provinciali di cui al comma 1 è affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica in proprietà della provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul territorio provinciale; le predette società provinciali subentrano nei rapporti attivi e passivi dei soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale oggi impiegato nelle attività predette. Ai fini della gestione degli impianti, i lavoratori assunti ai sensi del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 sono prioritariamente assegnati alle società provinciali.

3. Per la costituzione delle società provinciali di cui al comma 1, considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attività ad esse facenti capo al fine di superare lo stato emergenziale, i presidenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in deroga a quanto previsto dagli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nominano, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, commissari *ad acta* per la costituzione delle dette società provinciali. Decorso il termine di cui al presente comma senza che il presidente della provincia abbia nominato il commissario *ad acta*, alla nomina provvede il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.

4. I commissari *ad acta* di cui al comma 3 procedono, entro trenta giorni dalla nomina: alla redazione del piano industriale della società anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalità in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della società, alla predisposizione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, all'avvio delle procedure di gara per la individuazione del socio privato avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

5. Alle società provinciali è, inoltre, attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e società private.

6. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da realizzare nella città di Napoli restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

Art. 3.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, le parole «, fino al 31 dicembre 2008,» sono soppresse.

Art. 4.

1. Per la prosecuzione delle iniziative da porre in essere nel territorio dell'isola di Lampedusa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza di protezione civile, il dott. Giovanni Finazzo, prefetto in quiescenza, subentra al dott. Fausto Gianni nell'incarico di Commissario delegato, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005.

2. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005 le parole «due soggetti attuatori» sono sostituite dalle parole «tre soggetti attuatori».

3. Al comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3476 del 2 dicembre 2005 sono aggiunte le seguenti parole: «Per il personale non dirigenziale, la retribuzione accessoria di cui al periodo precedente è commisurata, in via forfettaria, a settanta ore di lavoro straordinario nella misura oraria diurna».

Art. 5.

1. Per il completamento delle iniziative da porre nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, è autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale, la somma di euro 7.000.000,00 disponibile sulla contabilità speciale al medesimo intestata, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 .

2. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie nel settore idrico, al comma 5 dell'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «All'uopo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al predetto Commissario».

Art. 6.

1. All'art. 5, comma 1-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3663, dopo la locuzione «Vertice G8,» è aggiunto il seguente periodo «nonché gli allestimenti e le attrezzature di servizio necessarie al regolare svolgimento del Vertice».

2. Il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008
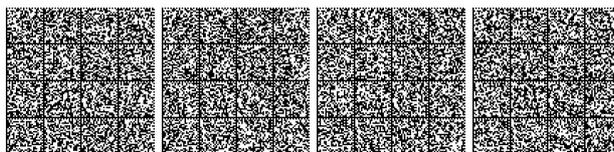
è sostituito dal seguente: «1. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee correlate all'organizzazione del "grande evento" relativo alla Presidenza italiana del G8 il Capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Commissario delegato ex art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, è autorizzato ad avvalersi di un dirigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri titolare di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'incarico allo stesso attribuito. Alla predetta unità, fermo il trattamento economico in godimento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al medesimo spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonché delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.».

3. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, con particolare riferimento alle attività di accoglienza, logistica e mobilità delle delegazioni, correlate allo svolgimento del «Grande Evento» relativo alla Presidenza italiana del Vertice del G8, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, è autorizzato a conferire, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al 31 dicembre 2009, il coordinamento delle predette attività ad un qualificato esperto nel campo dell'organizzazione di eventi, al quale riconoscere un compenso pari al trattamento economico in godimento alla data di conferimento dell'incarico.

4. All'esperto di cui al comma 3 spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonché delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.

5. I commi 3 e 4 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono soppressi.

6. Al soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 sono, altresì, attribuiti compiti di coordinamento e di gestione delle attività al fine di assicurare il compimento di tutti gli urgenti adempimenti finalizzati a predisporre l'ottimale organizzazione e la gestione del vertice G8 e garantire adeguata accoglienza alle rappresentanze dei Paesi partecipanti, nonché ai Capi di Governo che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresì assicurando la logistica generale, la mobilità nell'ambito del territorio interessato, l'armonizzazione degli aspetti relativi alla sicurezza e l'organizzazione del Vertice, la supervisione e l'attuazione delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007.

7. Al soggetto attuatore di cui al comma 6 è corrisposta una indennità mensile, ad eccezione del trattamento di missione, di entità pari al 100% del trattamento economico in godimento. Al medesimo spetta il rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi all'organizzazione ed allo svolgimento del vertice G8, nonché delle spese di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato.

8. Per il completamento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008, il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005, è autorizzato a trasferire, in deroga alle disposizioni in materia di contabilità speciale, la somma di euro 8.000.000,00 disponibile sulla contabilità speciale al medesimo intestata, sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15 gennaio 2008, dopo le parole «presso il Dipartimento stesso.» sono aggiunte le parole «per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato di rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 8.

1. Con riferimento alla copertura finanziaria relativa agli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29 agosto 2007, relativamente all'importo di euro 300.000,00 posto a carico della regione Campania, si provvede a valere sulla quota del Fondo regionale di protezione civile spettante alla medesima regione per l'annualità 2008.

Art. 9.

1. Il Presidente della regione Lombardia, nominato Commissario delegato per il superamento delle situazioni emergenziali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725/2008 e n. 3734/2009, è sostituito nei predetti incarichi dall'assessore regionale alla Protezione civile della regione Lombardia.

2. I presidenti della regione Toscana, della regione Liguria, della regione Puglia, della regione Lombardia, Commissari delegati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009, sono autorizzati ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di gennaio 2009 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
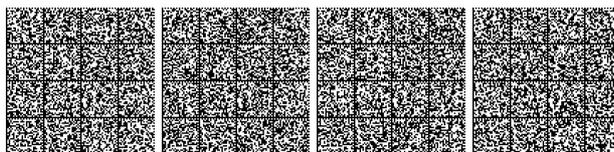
3. I presidenti della regione Toscana della regione Lombardia, sono, altresì, autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 3734/2009, in presenza delle medesime condizioni di cui al comma 1, anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di febbraio 2009.

Art. 10.

1. In luogo della Commissione di cui all'art. 16, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le funzioni di supporto ivi previste, comprese quelle di direzione dei lavori, sono assicurate dai due esperti da nominare ai sensi della medesima normativa.

Art. 11.

1. All'art. 20, comma 1, secondo alinea, dopo le parole: «91, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «122, comma 1».

2. All'art. 20, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, il primo periodo è così sostituito: «Il Commissario delegato predispone lo studio di impatto ambientale dei progetti di interventi e di opere che rientrano nell'allegato II alla direttiva 85/337/CE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, e mette a disposizione del pubblico le relative conclusioni. Qualora allo studio di impatto ambientale risulti che detti progetti di interventi ed opere determinano ripercussioni ambientali rilevanti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva 85/337/CEE, la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale prevista dalla normativa vigente deve essere conclusa dalla competente autorità entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, garantendo la partecipazione del pubblico. A tale ultimo fine le pertinenti informazioni sono rese disponibili contestualmente all'attivazione della procedura di valutazione di impatto e gli interessati possono depositare osservazioni e pareri entro i successivi venti giorni».

Art. 12.

1. Il soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione post-sisma inerenti al territorio della provincia di Campobasso ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a riconoscere a due unità di personale appartenente alla carriera direttiva operanti presso la struttura dal medesimo costituita, preposte al coordinamento dei settori tecnico ed amministrativo, un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico lordo in godimento, ad eccezione del trattamento di missione e delle competenze economiche previste dall'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

1. Nell'ambito delle iniziative finalizzate alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, il dott. Vincenzo Spaziante è nominato Commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui al comma 1.

3. Con una o più ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno disciplinate nel dettaglio le azioni da intraprendersi per le finalità di cui al comma 1.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 è prorogato al 30 settembre 2009.

Art. 15.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore a cui delegare l'espletamento delle attività di natura amministrativo e contabile, nonché la firma degli ordini di pagare e dei mandati di contabilità speciale fino all'importo massimo di euro 200.000,00.

2. Al soggetto attuatore di cui al comma 1 è riconosciuto un compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 20% del trattamento economico complessivo in godimento, con oneri posti a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02911

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Novikova, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Olga Novikova, cittadina russa, nata a Leningrado il 5 settembre 1975, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo e inglese;

Considerato inoltre che la sig.ra Olga Novikova risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Roma in data 3 settembre 2008 con validità fino al 3 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olga Novikova, cittadina russa, nata a Leningrado il 5 settembre 1975, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (solo orale), di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Olga Novikova un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo e inglese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Olga Novikova, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Olga Novikova risulta essere un «professionista» già qualificato nella Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e inglese, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;

È richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

09A02313

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Nikolaeva, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Nikolaeva, cittadina italiana, nata a San Pietroburgo il 14 ottobre 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: russo, francese e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Maria Nikolaeva risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale; Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Nikolaeva, cittadina italiana, nata a San Pietroburgo il 14 ottobre 1968, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale (solo orale), di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Maria Nikolaeva un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: russo, francese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Maria Nikolaeva, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Maria Nikolaeva risulta essere un «professionista» già qualificato in Federazione Russa e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue russo, francese e italiano, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Cultura storico-artistica generale: conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione: conoscenza della situazione geografica generale della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

09A02314

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Lissete de las Mercedes Piedra Armenteros, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea da parte di cittadini non comunitari;

Vista l'istanza della sig.ra Lissete de las Mercedes Piedra Armenteros, cittadina cubana, nata a L'Avana il 25 novembre 1968, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di «guías de turismo» acquisito a Cuba, ai fini dell'accesso ed esercizio in Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, spagnolo e portoghese;
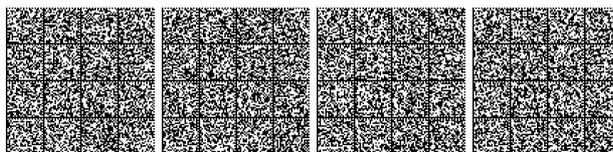
Considerato inoltre che la sig.ra Lissete de las Mercedes Piedra Armenteros risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'11 dicembre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Firenze, consistente in una prova attitudinale che si articola in una prova scritta e orale in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Cuneo il 18 agosto 2005, e successivamente rinnovato, con validità fino al 16 agosto 2009;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lissette de las Mercedes Piedra Armenteros, cittadina cubana, nata a L'Avana il 25 novembre 1968, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Firenze e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale scritta e orale, di cui in premessa secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Lissette de las Mercedes Piedra Armenteros un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: italiano, spagnolo e portoghese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig. ra Lissete de las Mercedes Piedra Armenteros, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito Firenze e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Lissete de las Mercedes Piedra Armenteros risulta essere un «professionista» già qualificato a Cuba e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, spagnolo e portoghese, la prova attitudinale consistente in una prova orale nelle materie sottoelencate.

Archeologia: arte etrusca, arte romana, carattere e storia della ricerca archeologica, principali siti archeologici;

storia dell'arte: caratteri e stili architettonici e storico artistici in Italia: il romanico, il gotico, il rinascimento, il neoclassico, il liberty, il 900 in architettura; distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte; evoluzione della pittura dalle origini a oggi; evoluzione della scultura dalle origini ad oggi; evoluzione delle arti minori;

aspetti eco-gastronomici regionali e artigianali: tradizioni culinarie toscane; i vini toscani; percorsi eno-gastronomici; offerta di ristorazione; aspetti dell'artigianato toscano;

organizzazione del turismo e mercati turistici: mercato turistico: domanda e offerta turistiche: caratteristiche specifiche; flussi turistici; offerta ricettiva; offerta dei viaggi: agenzie di viaggio (art. 82, Legge Regionale n. 42/2000), tour operators e travel agents; tipologie di prodotti e servizi: servizi tipici delle imprese tour operators; il viaggio; classificazione tipologica dei viaggi: viaggi organizzati, su domanda, incentive, prodotti incoming, tours; educational tours; prenotazioni: sistemi tradizionali e reti telematiche; servizi di accoglienza, servizi di accesso, servizi accessori, servizi di trasporto;

marketing turistico: marketing pubblico; marketing integrato; marketing aziendale; marketing mix; promozione di un'area;

legislazione turistica regionale, nazionale e comunitaria (normativa nazionale vigente in campo turistico; normativa comunitaria vigente in campo rustico);

caratteri e storia dell'ambito territoriale (eventi storici più importanti della Toscana; eventi storici rilevanti dell'ambito territoriale e suo rapporto con la Toscana: toponomastica);

elementi di archeologia dell'ambito territoriale (archeologia etrusca sul territorio; archeologia romana sul territorio; siti archeologici sul territorio; musei archeologici del territorio: fruibilità e disposizione opere);

rete museale e tecniche di prenotazione (museo sul territorio; i musei comunali; i musei statali; le collezioni private; tecniche di prenotazione classiche e informatizzate; musei del territorio in rete; parchi e aree naturali protette: risorse termali);

elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale (collegamenti tra tradizione ed arte; architettura religiosa e civile sul territorio; pittura sul territorio; scultura sul territorio; arti minori; siti museali: fruibilità e disposizione opere);

tradizioni e manifestazioni del territorio (folklore sul territorio; offerta culturale sul territorio: teatri, biblioteche, festivals, ecc.; principali feste tradizionali religiose; principali sagre enogastsronomiche);

metodologie e tecniche didattiche di organizzazione di percorsi turistici sul territorio e conduzione dei gruppi (determinazione tipologica degli itinerari; itinerari turistici classici; itinerari tematici: archeologici, sportivi, naturalistici, a cavallo, termali, eno-gastronomici, artistici; itinerari didattici; tecniche di redazione di un itinerario; fattore tempo; fattore spazio; risorse; cartografia; servizi; principali itinerari turistici della Provincia; gestione del gruppo durante le varie tipologie di itinerari).

09A02315

DECRETO 10 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Todorova Ilieva Donka, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Padova e provincia e di Venezia città.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo».

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Todorova Ilieva Donka, cittadina bulgara e italiana, nata a Sofia il 19 dicembre 1961, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Bulgaria, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Padova e provincia e di Venezia città della professione di «guida turistica» nelle lingue: bulgaro, italiano, spagnolo e russo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 16 ottobre 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Venezia e la Provincia di Padova, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 45 complessivi per entrambi gli ambiti oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale scritta e orale per ogni ambito territoriale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Todorova Ilieva Donka, cittadina bulgara e italiana, nata a Sofia il 19 dicembre 1961, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Padova e provincia e di Venezia città nelle lingue bulgaro, italiano, spagnolo e russo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di 45 mesi o di una prova attitudinale scritta e orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo sia la Provincia di Padova che la Provincia di Venezia rilasceranno alla richiedente un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2009

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale consistente in un esame scritto e orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Todorova Ilieva Donka, nata a Sofia il 19 dicembre 1961, di seguito detta "tirocinante", della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti territoriali richiesti. Per tale conoscenze la durata del tirocinio è fissata in 21 mesi per l'ambito Padova e provincia, 21 per l'ambito Venezia città e 3 mesi per quanto riguarda le conoscenze attinenti ad entrambi gli ambiti territoriali: ville venete e legislazione turistica.
Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: bulgaro, italiano, spagnolo e russo, le materie oggetto della misura compensativa sono qui di seguito indicate, per ogni ambito territoriale richiesto.
AMBITO TERRITORIALE "CITTA' DI VENEZIA" che comprende : Venezia città e la sua laguna inclusa Chioggia, nonché Mirano e Noale
La prova scritta: verte sulle seguenti materie

e) storia dell'arte
f) storia veneta
g) geografia economica, turistica e ambientale del territorio provinciale, ivi comprese le particolari tradizioni locali anche a carattere enogastronomico
h) elementi di primo soccorso

La prova orale: verte sulle seguenti materie:

f) Storia dell'arte
g) Storia veneta
h) Geografia economica, turistica e ambientale e tradizioni locali anche a carattere enogastronomico
i) Itinerari turistici
j) Legislazione turistica regionale

Storia: Caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del '900, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima.
Storia dell'arte: Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.
In particolare:

- **Edifici religiosi:**

  Basilica di San Marco, Chiese dell'Angelo Raffaele, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati, SS. Apostoli, Sant'Alvise, San Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant'Elena, Sant'Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, SS. Giovanni e Paolo, San Lio, San Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria della Salute, Santa Maria dei Derelitti – Ospedaletto, San Martino, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo

Stefano, San Trovaso, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano) , cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia);

- **Scuole** esistenti e tuttora visitabili;
- Principali **palazzi** della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del Granaio (Chioggia);
- **Musei** di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia);
- **Presenze straniere** a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesi, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;
- **ville venete:** Conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto.
- Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è <u>puramente indicativo:</u>
- *Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra "La Rotonda" (Vicenza), Valmarana "ai Nani" (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore).*

Geografia: Caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e dei flussi turistici riferiti a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale.

tradizioni e manifestazioni : conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

itinerari turistici *(solo per la prova orale):* Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso *(solo per la prova scritta):* L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

legge regionale 4 novembre 2002, n .33*(solo per la prova orale)* **:** articoli 20, 82/90 ed allegato T

AMBITO TERRITORIALE "Padova e provincia"

Prova scritta:

La prova, in lingua italiana, è volta ad accertare un'approfondita conoscenza delle opere d'arte, della storia locale, della geografia turistica e ambientale del territorio padovano, delle tradizioni locali anche a carattere enogastronomico, nonché in materia di itinerari turistici e museali del territorio provinciale, di legislazione regionale sulle figure professionali del turismo, secondo quanto indicato nel programma d'esame.

E' articolata in 50 quesiti a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta) e per l'espletamento vengono assegnati non meno di 70 minuti. Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio positivo (+2), ad ogni risposta errata viene attribuito un punteggio negativo (- 0,50); nessun punteggio viene attribuito alle risposte non date.

Non è consentito l'uso di dizionari.

Prova orale:

STORIA

a) Caratteri dei vari periodi della storia veneta, con particolare riferimento a Padova e provincia: i Paleoveneti, l'età romana, i primi secoli del cristianesimo, le invasioni dei popoli germanici, il periodo dal V al XI secolo, il governo comunale, Ezzelino da Romano, la Signoria dei Da Carrara, la dominazione veneziana, il Risorgimento, la prima Guerra Mondiale, dal fascismo alla resistenza, lo sviluppo economico dall'Unità a oggi.

b) L'Università degli Studi di Padova, dalle origini ad oggi.

c) La comunità ebraica a Padova.

d) L'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti.

e) I principali ordini monastici presenti sul territorio.

f) Cenni su padovani illustri e uomini famosi che soggiornarono a Padova: Tito Livio, S. Antonio, Lovato de' Lovati, Pietro d'Abano, Marsilio da Padova, Albertino Mussato, Giovanni da Nono, Rolando da Piazzola, Francesco Petrarca, Dondi dell'Orologio, Sicco Polenton, Sibilla e Paolo Bonafari, Alvise Cornaro, Angelo Beolco, Marco Mantova Benavides, Pietro Bembo, Marco Lando, Pier Paolo Vergerio, Galileo Galilei, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Carlo Lodoli, Giuseppe Tartini, Gregorio Barbarigo, Andrea Memmo, Giovan Battista Belzoni, Vincenzo Stefano Breda, Gerolamo Polcastro, Enrico Bernardi, Giorgio Perlasca, Carlo Anti, Concetto Marchesi, Tono Zancanaro.

STORIA DELL'ARTE

STORIA DELL'ARTE GENERALE. Caratteri dei principali stili artistici presenti nella provincia di Padova e riferibili ad opere architettoniche, pittoriche, scultoree.

PADOVA E TERRITORIO ALLE ORIGINI

a) Insediamenti, manufatti, necropoli e santuari dei popoli primitivi.
b) Le raccolte preromane e romane del Museo Nazionale Archeologico di Este e del Museo Archeologico di Padova (Musei Civici agli Eremitani).
c) Le testimonianze dell'età romana.
d) L'arte paleocristiana.

I MONUMENTI DI PADOVA

a) I monumenti (palazzi, chiese, cappelle, oratori e altri edifici religiosi, mura e porte, piazze, l'Orto Botanico e tutti i siti di rilevanza storico-artistica) e le opere d'arte dal XI al XX secolo, con notizie sui maggiori artisti di ciascun periodo (l'elenco è puramente indicativo): Fra' Giovanni degli Eremitani, Giotto, Giovanni Pisano, Andriolo de' Santi, Giusto de' Menabuoi, Jacopo Dondi, Guariento, Altichiero da Zevio, Francesco Squarcione, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, Nicolò Baroncelli, Donatello, Andrea Briosco, Bartolomeo Montagna, Jacopo da Montagnana, Annibale Maggi da Bassano, Giovanni Maria Falconetto, Domenico Campagnola, Girolamo Dal Santo, Stefano dell'Arzere, Tiziano Vecellio, Dario

Varotari, Jacopo Sansovino, Pietro Lombardo, Andrea Palladio, Paolo Veronese, Vincenzo Scamozzi, Andrea Moroni, Girolamo Frigimelica, Filippo Parodi, Giovanni e Antonio Bonazza, Pietro Damini, Domenico Cerato, Giovan Battista Tiepolo, Giuseppe Jappelli, Camillo Boito, Arturo Martini, Massimo Campigli, Gio' Ponti, Fulvio Pendini.

b) Le più significative trasformazioni urbane del novecento.

I MUSEI DI PADOVA

Tutti i musei della città: le raccolte dei Musei Civici, universitari, diocesani, le collezioni private.

I MONUMENTI DELLA PROVINCIA

Illustrazione storico-artistica di monumenti e opere d'arte della provincia, con particolare riferimento a:

a) castelli: castello del Catajo, Castello di Monselice, Castello di S. Martino della Vanezza, castello di Valbona, castello di S. Pelagio, Castello di S. Zeno a Montagnana.
b) le città murate: Cittadella, Este, Monselice, Montagnana.
c) luoghi religiosi: Abbazia S. Maria di Praglia, Eremo Camaldolese di Monte Rua, Corte Benedettina di Correzzola, Abbazia S. Maria di Carceri, Abbazia di S. Stefano, Certosa di Vigodarzere; i principali santuari.
d) parchi e giardini storici: Villa Contarini (Piazzola sul Brenta), Villa Miari de Cumani (Sant'Elena d'Este), Villa Barbarigo (Valsanzibio di Galzignano Terme), giardini del Catajo (Battaglia Terme), Villa Emo (Rivella), villa Wollemborg (Loreggia), parco di Frassanelle (Rovolon), Villa Pisani-Scalabrin (Vescovana).
e) Arquà Petrarca.

I MUSEI DELLA PROVINCIA

I musei della provincia, con particolare riferimento a:
Museo del fiume Bacchiglione, Castello di S. Martino della Vaneza, Cervarese S. Croce
Museo Naturalistico di Villa Beatrice, Baone
Museo Geopaleontologico Cava Bomba, Cinto Euganeo
Museo della Navigazione Fluviale, Battaglia Terme
Museo Dino Formaggio, Teolo
Butterfly Arc, Montegrotto Terme
Museo Internazionale della Maschera Amleto e Donato Sartori, Abano Terme
Museo dell'Aria, Castello di S. Pelagio, Due Carrare
Museo Nazionale Atestino, Este
Museo Civico Montagnana
Museo della centuriazione romana, Borgoricco

VILLE VENETE

a) Nascita e sviluppo delle Ville Venete.
b) Illustrazione storico-artistica di tutte le ville della provincia di Padova e delle principali ville situate nelle altre province venete:
Valmarana ai Nani (Vicenza), Cordellina (Montecchio Maggiore), Loschi Zileri Dal Verme (Biron di Monteviale), Godi-Valmarana (Lonedo), castello da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), La Rocca Pisana (Lonigo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Lattes (Istrana). Le ville palladiane. Le ville della Riviera del Brenta.

N.B.: per una maggiore efficacia dello studio, i candidati sono invitati a visitare personalmente i monumenti e i siti citati nel programma d'esame.

GEOGRAFIA DEL TERRITORIO

a) Elementi di geografia fisica e politica, principali località turistiche della provincia.
b) I principali flussi turistici che interessano la provincia.
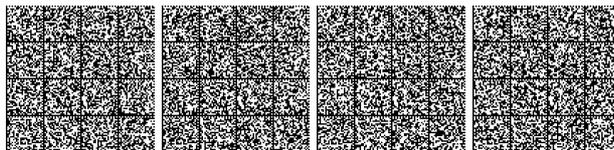
c) Bellezze naturali e risorse ambientali della provincia, con particolare riferimento a: il Parco dei Colli Euganei, l'Oasi del Bosco di Rubano, il Bosco dei Lavacci, la Valle Millecampi, il fiume Brenta, la palude di Onara, il fiume Dese.
d) Produzioni tipiche dell'artigianato locale, principali attività economiche.
e) Folklore, enogastronomia e feste tipiche di Padova e provincia.

LEGISLAZIONE TURISTICA

LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, N .33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" Definizione delle diverse figure ed attività professionali e dei rispettivi ambiti di competenza (artt. da 82 a 90 e allegato T.)

a) Le modalità per l'esercizio della professione
b) Gli elenchi provinciali e la disciplina delle tariffe
c) Gli obblighi, i divieti e le disposizioni inerenti lo svolgimento dell'attività
d) Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale
e) Le deroghe alla disciplina ordinaria
f) L'attività di vigilanza e controllo e le sanzioni amministrative

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica rispettivamente per l'ambito territoriale di Padova e provincia e di Venezia città e per le lingue richieste dall'interessato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alle rispettive Provincie la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte delle Province.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla rispettiva Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti richiesti.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi mentre il tirocinio può essere prolungato o ripetuto.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verrà rilasciato alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A02316

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

DECRETO 27 febbraio 2009.

Proroga del termine di cui all'articolo 18 del decreto 16 aprile 2008 «Assicurazione obbligatoria per gli sportivi».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA ALLO SPORT

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi»;

Visto il decreto in data 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cui, in attuazione dell'art. 51, comma 2-*bis* della legge n. 289/2002, sono state determinate le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi;

Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto 16 aprile 2008, nel quale è dettata una disciplina transitoria secondo la quale i soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alle disposizioni introdotte entro il 31 marzo 2009;

Vista l'ordinanza del 5 novembre 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, nel ricorso proposto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) per l'annullamento del decreto 16 aprile 2008, con cui è sospesa l'esecuzione delle norme di cui agli artt. 14 e 15 e fissata per la discussione del merito l'udienza dell'11 febbraio 2009;

Vista la nota della Lega Nazionale Dilettanti (LND) del 23 gennaio 2009, con la quale è richiesta una sospensione del termine di cui all'art. 18, al fine di addivenire ad una riforma del decreto menzionato;

Vista la nota del Presidente del CONI del 28 gennaio 2009, con la quale si rappresentano le istanze delle Federazioni Nazionali Sportive di pervenire ad una modifica del decreto 16 aprile 2008, disponendo nelle more un differimento del termine previsto dall'art. 18, di adeguamento alla disciplina introdotta, anche in considerazione della pendenza del giudizio dinnanzi il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;

Considerato, inoltre, che la norma in questione solleva dubbi interpretativi sulle modalità con le quali i soggetti obbligati devono adeguarsi alle nuove condizioni contrattuali, attraverso una modifica dei rapporti contrattuali in corso o nuove stipulazioni previo esperimento delle procedure competitive previste dall'art. 14 del decreto 16 aprile 2008, la cui efficacia è stata peraltro sospesa dall'ordinanza TAR del 5 novembre 2008;

Ritenuto opportuno disporre un prolungamento del termine previsto dalla disposizione surrichiamata, atteso che la pendenza del giudizio di legittimità amministrativa del decreto menzionato e le questioni interpretative insorte ostacolano l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 18, che prevede l'adeguamento alle nuove condizioni entro il 31 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 18 del decreto 16 aprile 2008 «Assicurazione obbligatoria per gli sportivi», è prorogato al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Sottosegretario di Stato
con delega allo sport
CRIMI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
SACCONI

09A02714
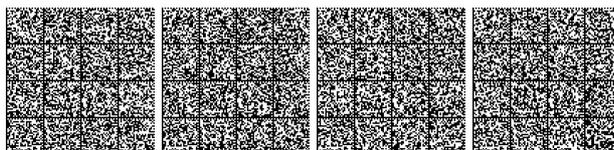
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 2009.

Accertamento del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2009 e scadenza 1° agosto 2009.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sotto indicati decreti ministeriali:

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1 ° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.300.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1 ° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di curo 11.312.151.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2009 e scadenza 1° agosto 2009;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2009, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2009, è accertato nella misura:

dello 0,90% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 14;

dello 0,90% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 13.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore: CANNATA

09A02948

DECRETO 9 marzo 2009.

Ulteriori caratteristiche e modalità di emissione dei titoli di Stato da emettere in attuazione dell'articolo 1-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (operazioni temporanee di scambio titoli).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n.190, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Visto, in particolare, l'art. 1-*bis*, comma 2, del suddetto decreto-legge n.155 del 2008, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passività delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008;

Visto, altresì, l'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 190 del 2008, ove si dispone l'abrogazione del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, e si prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorto sulla base del medesimo decreto-legge n.157 del 2008;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2008, emanato in attuazione del citato decreto-legge n. 157 del 2008, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008, registro n. 5 economia e finanze, foglio n. 229, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2008, con cui sono stati stabiliti criteri, modalità e condizioni, fra l'altro, delle suddette operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passività delle banche italiane e, in particolare, l'art. 3, ove si definiscono le operazioni temporanee di scambio e le modalità di utilizzazione dei titoli, l'art. 6, sulla corresponsione di una commissione, e l'art. 8, con cui si definiscono le procedure e le condizioni per l'effettuazione delle operazioni temporanee di scambio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti fi-

nanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
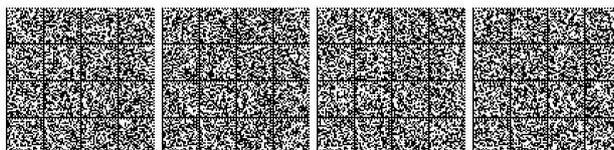
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione alle operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passività delle banche italiane, previste dall'art. 1-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 155 del 2008, prevedere che, per le operazioni predette, verranno emessi nuovi titoli di Stato denominati «Certificati di scambio del tesoro», e di determinarne alcune caratteristiche e condizioni, non contemplate dal citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto vengono determinate alcune caratteristiche e condizioni dei titoli di Stato da emettere ed assegnare per l'attuazione delle operazioni temporanee di scambio fra i titoli medesimi e passività delle banche italiane, previste dall'art. 1-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 190, nonché dall'art. 3 del decreto ministeriale del 27 novembre 2008, tutti citati nelle premesse.

2. Per tali finalità il dipartimento del tesoro emetterà certificati di scambio del tesoro (di seguito indicati come «CST»); l'emissione, l'attribuzione e la gestione dei predetti CST avverranno secondo le disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati, che qui si intendono integralmente richiamate, e con le specificazioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. I CST di cui all'art. 1 vengono emessi mediante apposite comunicazioni scritte del direttore della direzione II del dipartimento del tesoro. Tali comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia anche tramite fax; la Banca d'Italia stessa cura l'esecuzione delle operazioni. Le emissioni sono disposte una volta espletata la procedura di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, a seguito delle richieste avanzate dalle banche.

2. Il prezzo di emissione ed il valore di rimborso dei CST sono alla pari, cioè del 100% dell'importo nominale emesso; ad essi viene attribuito uno specifico codice ISIN; i CST hanno godimento dal giorno di regolamento dell'operazione di scambio, che è il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione. Per ciascuna data di regolamento si procede all'emissione ed all'attribuzione di nuovi e distinti CST.

3. I CST recano un'unica cedola di interesse, da corrispondersi alla scadenza dei medesimi, con tasso allineato a quello vigente sul mercato alle ore 10 del giorno dell'operazione di scambio; tale tasso viene determinato dal direttore della direzione II del dipartimento del tesoro e viene indicato nelle comunicazioni di cui sopra. Il taglio minimo dei CST di cui al presente decreto è di mille euro nominali.

4. A fronte dell'emissione dei CST il dipartimento del tesoro riceve, da parte delle banche, certificati di deposito con identiche caratteristiche finanziarie dei medesimi CST.

5. Tutti i CST hanno scadenza 30 giugno 2010, in considerazione della possibilità, prevista dall'art. 3, punto 6, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008, di rinnovare le operazioni di scambio fino al 31 dicembre 2009, per una durata massima di sei mesi; qualora il rinnovo non venga effettuato, o non venga effettuato fino alla predetta data del 30 giugno 2010, i CST vengono annullati alla data di scadenza dell'operazione; a tale data vengono calcolati gli interessi recati reciprocamente dai CST e dai certificati di deposito delle banche. I ratei di interesse maturati sono calcolati *pro rata temporis* sulla base della convenzione di calcolo giorni effettivi/giorni effettivi. Ai fini del pagamento il valore così determinato viene arrotondato al secondo decimale.

6. In caso di rinnovo dell'operazione, non si procede ad una nuova emissione, e si intende prorogato fino alla nuova scadenza lo scambio dei titoli originariamente effettuato. In tal caso non si procede al calcolo e al pagamento degli interessi. La domanda di rinnovo deve essere proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi prima della data di scadenza iniziale dell'operazione.

7. Per le singole emissioni di CST viene richiesto, a cura della Banca d'Italia, l'inserimento nel sistema di quotazione di Bondvision, il mercato regolamentato all'ingrosso dedicato alle contrattazioni tra operatori principali e investitori istituzionali.

8. Le modalità di pagamento e di incasso dei flussi finanziari e delle commissioni possono essere definite direttamente dalla Banca d'Italia con gli operatori ammessi alle operazioni di scambio.

Art. 3.

1. Qualora si verifichino situazioni che rendano preferibile procedere all'emissione di nuove tranche di titoli di Stato già in circolazione anziché dei CST di cui ai precedenti articoli, il dipartimento del tesoro provvede all'attuazione delle operazioni temporanee di scambio, in forza dell'art. 3, punto 5, del citato decreto 27 novembre 2008, tramite l'emissione di tali nuove tranche.

2. Inoltre, qualora si verifichino difficoltà o impedimenti all'attribuzione di CST con scadenza 30 giugno 2010, il medesimo dipartimento potrà procedere all'emissione di CST con scadenza limitata alla data di scadenza dell'operazione di scambio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02947

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Suciu Haret Monica Loredana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Suciu Haret Monica Loredana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Victor Babes» di Bucarest nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
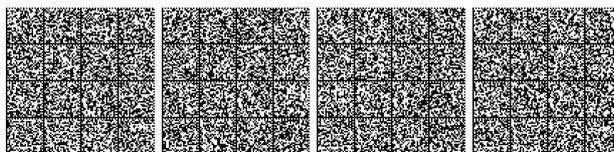
Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Victor Babes» di Bucarest nell'anno 1996 dalla sig.ra Suciu Monica Loredana, coniugata Haret, nata a Focsani (Romania) il giorno 28 aprile 1975, é riconosciuto uale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Suciu Haret Monica Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02353

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Guarniz Benites Santos Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Guarniz Benites Santos Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo di Trujillo (Perù) dalla sig.ra Guarniz Benites Santos Cristina, nata a La Libertad (Perù) il giorno 19 marzo 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Guarniz Benites Santos Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02324

DECRETO 26 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cardenas Roca Lilian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cardenas Roca Lilian, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Emilia-Romagna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2008 presso la Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo di Huaraz (Perù) dalla sig.ra Cardenas Roca Lilian, nata ad Ancash (Perù) il giorno 16 settembre 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Cardenas Roca Lilian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02327

DECRETO 24 febbraio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Opera».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 27 novembre 2008 dall'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato OPERA contenente le sostanze attive piraclostrobina e epossiconazolo;

Visto il decreto del 7 maggio 2004 di inclusione, fino al 31 maggio 2014, della sostanza attiva piraclostrobina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2004/30/CE della Commissione del 10 marzo 2004;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 dicembre 2009 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva piraclostrobina Allegato I, fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva epossiconazolo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 febbraio 2009, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 12 febbraio 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Milano) - via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OPERA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto salvo l'adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva epossiconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' impresa estera BASF Espanola S.L. – Tarragona (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12832.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OPERA®

FUNGICIDA AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE FOGLIARI DI FRUMENTO E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Sospensione emulsionabile (SE)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Piraclostrobina puro g 12,5 (133 g/l)
Epossiconazolo puro g 4,7 (50 g/l)
Coformulanti q. b. a g100
Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (Milano) – Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:
BASF Espanola S.L., Tarragona. (Spagna)

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del --------

Contenuto netto: 1 – 3 – 5 – 10 litri

Partita n.

®Marchio registrato BASF

NORME PRECAUZIONALI
Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare maschera intera con filtro combinato A3P3, guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
OPERA è un fungicida contenente piraclostrobina ed epossiconazolo, una strobilurina ed un triazolo rispettivamente, con meccanismi d'azione distinti. Piraclostrobina è una sostanza attiva di copertura, con mobilità translaminare; epossiconazolo è sistemico. OPERA è indicato per il controllo delle malattie fungine elencate nella tabella seguente.
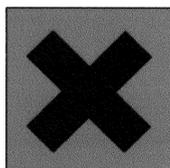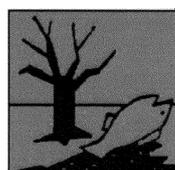
Coltura	Malattia fungina	Numero max. di trattamenti all'anno
Frumento (tenero e duro)	- Fusariosi (*Fusarium spp. e Monographella nivalis*) - Oidio (*Blumeria graminis*) - Ruggini (*Puccinia recondita, P. graminis, P. striiformis*) - Septoriosi (*Septoria spp.*)	2
Barbabietola da zucchero	- Cercospora (*Cercospora beticola*) - Oidio (*Erysiphe betae*)	2

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO
Si consiglia di usare OPERA nei periodi critici di sviluppo delle malattie riportate in tabella. Si consiglia l'impiego di OPERA nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione. Si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle dosi, degli intervalli tra i trattamenti e del numero massimo di trattamenti. Con elevata pressione della malattia è necessario utilizzare la dose più alta.
Diluito in 100-400 litri d'acqua ad ettaro, OPERA s'impiega come descritto di seguito:
Frumento (tenero e duro)..................1,00 – 1,25 litri per ettaro
Intervenire tra l'inizio della levata e la fine della fioritura, in funzione delle malattie da controllare. Impiegare la dose più alta per il controllo delle fusariosi su varietà sensibili e in condizioni favorevoli alla malattia. Non effettuare più di **2** trattamenti all'anno con OPERA o con altri prodotti fungicidi contenenti strobilurine.
Barbabietola da zucchero...................0,75 – 1,0 litri per ettaro
Iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime pustole di cercospora e ripetere l'applicazione dopo 21 giorni. Non effettuare più di **2** trattamenti all'anno con OPERA o con altri prodotti fungicidi contenenti strobilurine.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà circa. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un bagnante non ionico (50 ml/hL).
Avvertenza: Durante le operazioni di miscelazione e carico utilizzare maschera, guanti e tuta standard; durante l'applicazione utilizzare guanti e tuta standard.

FITOTOSSICITÀ
OPERA, applicato da solo, non ha causato danni alle diverse cultivar di frumento (tenero e duro) e barbabietola da zucchero sin qui saggiate.

COMPATIBILITÀ
In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi fare un saggio preliminare su una piccola superficie della coltura da trattare, prima di estendere l'applicazione a tutto il campo.
Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DI FRUMENTO E BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. DA NON VENDERSI SFUSO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Atti def. Febb. 09

09A02473

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 dicembre 2008.

Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2009.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» ed in particolare gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 32-*bis*, 32-*ter*, 32-*quater* e 32-*quinquies*, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2000)», e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2002)»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico della Radiotelevisione» e, in particolare, l'art. 47, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007;

Viste la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2005, n. 150, concernenti, rispettivamente, la modalità di attuazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 393/05/CONS del 13 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 2005, sulla scelta della società di revisione della contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e con la quale è stata individuata la società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. come soggetto incaricato dell'esame dei dati di contabilità separata della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente «Modifiche dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'art. 1, comma 6 della delibera n. 186/05/CONS».

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2007 in attuazione dell'art. 1, commi 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 2008, n. 16 e recante «Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2008»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 luglio 2008 in attuazione dell'art. 1, comma 927, 928 e 929 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Tenuto conto della nota della RAI del 30 giugno 2008 (prot. n. DICOM/RI/0000974) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il bilancio relativo all'esercizio 2007 approvato dall'Assemblea generale ordinaria degli azionisti con delibera del 24 giugno 2008;

Tenuto conto, altresì, della nota della RAI del 10 novembre 2008 (prot. n. P/DG/0164) con la quale è stato trasmesso al Ministero dello sviluppo economico il rapporto redatto da Deloitte & Touche S.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2007 della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Considerati i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2007, ultimo bilancio trasmesso dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dei costi che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dovrà prevedibilmente sostenere nell'anno 2009 per l'espletamento del servizio pubblico;

Visto il tasso di inflazione programmato come definito dal documento di programmazione economica e finanziaria 2009/2013;

Ritenuto di dover adeguare la misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2009, in relazione al tasso di inflazione programmato rilevato per l'anno 2009, tenendo conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nel 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2009 la misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati ordinari alla televisione è fissata in euro 50,60.

Art. 2.

1. È data facoltà agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 50,60 in due rate trimestrali di euro 26,32.

2. È data, inoltre, facoltà agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralità, anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 2,03 sull'ammontare della seconda semestralità anticipata, versando euro 99,17.

Art. 3.

1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.

1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2009.

2. Gli utenti hanno facoltà di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 4
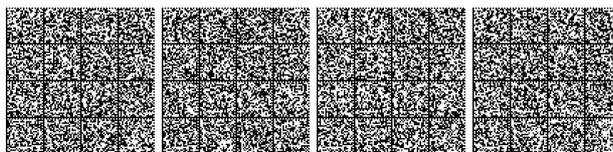
TABELLA N.1

CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

	Canone €	Sovrapprezzo €	Tassa di concessione governativa €	I.V.A. €	TOTALE €
Annuale	0,22	99,17	4,13	3,98	107,50
Semestrale	0,11	50,60	2,12	2,03	54,86
Trimestrale	0,05	26,32	1,14	1,05	28,56
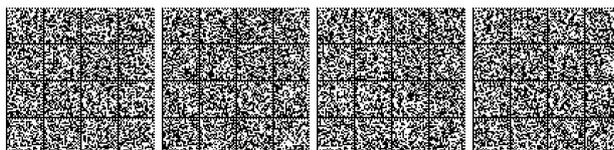
TABELLA N.2

IMPORTI DOVUTI PER I NUOVI ABBONAMENTI ALLA TELEVISIONE USO PRIVATO

	Canone €	**I.V.A.** €	**T.C.G.** €	**Totale** €
Gennaio-giugno	50,71	2,03	2,12	54,86
Febbraio-giugno	42,26	1,69	2,12	46,07
Marzo-giugno	33,81	1,35	2,12	37,28
Aprile-giugno	25,36	1,01	2,12	28,49
Maggio-giugno	16,90	0,68	2,12	19,70
Giugno	8,45	0,34	2,12	10,91
Gennaio-dicembre	99,39	3,98	4,13	107,50
Febbraio-dicembre	92,97	3,72	4,13	100,82
Marzo-dicembre	84,52	3,38	4,13	92,03
Aprile-dicembre	76,07	3,04	4,13	83,24
Maggio-dicembre	67,61	2,70	4,13	74,44
Giugno-dicembre	59,16	2,37	4,13	65,66
Luglio-dicembre	50,71	2,03	4,13	56,87
Agosto-dicembre	42,26	1,69	4,13	48,08
Settembre-dicembre	33,81	1,35	4,13	39,29
Ottobre-dicembre	25,36	1,01	4,13	30,50
Novembre-dicembre	16,90	0,68	4,13	21,71
Dicembre	8,45	0,34	4,13	12,92
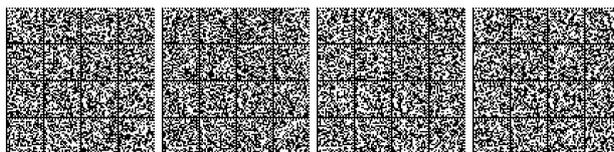
TABELLA N.3

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DALL'AMBITO FAMILIARE
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	**Canone Annuale** €
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento ……..……..…………………...…………………	6.169,66
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso……………………………………..	1.850,91
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi di prima e seconda categoria; sportelli bancari	925,44
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici ……………………………………	370,17
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) della presente tabella con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951 n. 1571come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421……….	185,10

Per la detenzione, fuori dall'ambito familiare, di soli apparecchi radiofonici e' dovuto un canone annuo di abbonamento di 27,22 euro (escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

TABELLA N.4

CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI
(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione o spettacolo €	Nella sala di proiezione o spettacolo €	Magg. per posto €	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra....................................	298,62	298,62	0,62	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1a categoria..	298,62	298,62	0,46	5% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2a categoria..	298,62	298,62	0,31	4% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche di 3a categoria.......................................	298,62	298,62	0,15	3% " "	20% " "
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4a e 5a categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)..	230,13	230,13	0,08	2% " "	10% " "

09A02793

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2009.

Modifica al decreto 22 gennaio 2009 di conferimento al Consorzio vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 e per le DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 9/09 del 29 gennaio 2009 inoltrata dal Consorzio vini di Romagna con la quale si richiedeva la modifica dei piani di controllo approvati con decreto 22 gennaio 2009 per le denominazioni «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini», relativamente alla scelta, del numero di lotto delle partite da imbottigliare preventivamente comunicato dalle imprese utilizzatrici delle denominazioni in questione, come sistema di rintracciabilità.

Visto l'art. 9 comma 3 del decreto 29 marzo 2007, il quale prevede, a garanzia della rintracciabilità delle DO ed in alternativa all'apposizione delle fascette identificative stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, l'utilizzo del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato al soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dei piani di controllo presentati dal Consorzio vini di Romagna istante e del decreto ministeriale 22 gennaio 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto 22 gennaio 2009, concernente il conferimento al Consorzio vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007, per le DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini», è sostituito dal seguente: «limitatamente alle DOC indicate all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007».

2. I piani di controllo relativi alle DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini» ed in particolare la Scheda 1 - Imbottigliatore, colonna 8, vengono adeguati secondo le prescrizioni di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione, concessa all'Organismo di controllo con decreto ministeriale 22 gennaio 2009 e così come modificato dai precedenti commi, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02321

DECRETO 19 febbraio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008, concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007, con il quale veniva conferito al Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 , per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008, con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore - Ufficio SACO IX, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Abruzzo;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, e il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 20 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, con sede in Teramo, via Savini n. 48/50, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione può delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad essa attribuite dalla legge 10 febbraio 1 992, n. 164, al rilascio, per la predetta denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia.
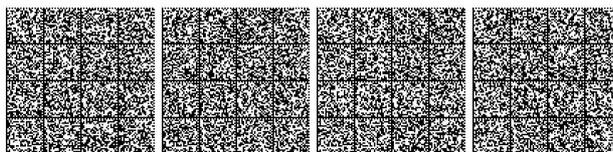
Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02322

DECRETO 19 febbraio 2009.

Modifica al decreto 22 gennaio 2009 di adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio vini di Romagna per la DOCG «Albana di Romagna» e per le DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola, «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 9/09 del 29 gennaio 2009 inoltrata dal Consorzio vini di Romagna con la quale si richiedeva la modifica dei piani di controllo approvati con decreto 22 gennaio 2009 per le denominazioni «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna», relativamente alla scelta, del numero di lotto delle partite da imbottigliare preventivamente comunicato dalle imprese utilizzatrici delle denominazioni in questione, come sistema di rintracciabilità;

Visto l'art. 9, comma 3, del decreto 29 marzo 2007, il quale prevede, a garanzia della rintracciabilità delle DO ed in alternativa all'apposizione delle fascette identificative stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, l'utilizzo del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato al soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dei piani di controllo presentati dal Consorzio vini di Romagna istante e del decreto ministeriale 22 gennaio 2008;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto 22 gennaio 2009, concernente l'adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio vini di Romagna per la DOCG «Albana di Romagna» e per le DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna», è sostituito dal seguente: "limitatamente alle DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto – ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007".

2. I piani di controllo relativi alle DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna» ed in particolare la Scheda 1 – Imbottigliatore, colonna 8, vengono adeguati secondo le prescrizioni di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione, concessa all'Organismo di controllo con decreto ministeriale 22 gennaio 2009 e così come modificato dai precedenti commi, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02325

DECRETO 19 febbraio 2009.

Conferimento all'istituto regionale della Vite e del Vino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alcamo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1996 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 19 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contessa Entellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Delia Nivolelli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1994 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Eloro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Erice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Etna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Faro» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Malvasia delle Lipari» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2004 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Mamertino di Milazzo» o «Mamertino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Marsala» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché la legge n. 851 del 28 novembre 1984 recante la nuova disciplina del vino «Marsala»;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1997, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Menfi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2000 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Monreale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2000, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Pantelleria», «Passito di Pantelleria» e «Pantelleria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1973, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Siracusa» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Noto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2001 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Riesi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sambuca di Sicilia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1998, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sciacca» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vittoria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota n. 26823 del 12 marzo 2008 dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia con la quale veniva individuato l'Istituto Regionale della Vite e del Vino con sede in Palermo, Via Libertà n. 66, quale Organismo di Controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 22 settembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di Controllo, del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, e della Regione Sicilia;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari inoltrata dall'Istituto Regionale della Vite e del Vino, e il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 22 settembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Regionale della Vite e del Vino, con sede in Palermo, Via Libertà n. 66, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e per le DOC «Alcamo», «Contea di Sclafani», «Contessa Entellina», «Delia Nivolelli», «Eloro», «Etna», «Erice», «Faro», «Malvasia delle Lipari», «Mamertino», «Marsala», «Menfi», «Monreale», «Moscato di Pantelleria, Passito di Pantelleria e Pantelleria», «Moscato di Siracusa», «Noto», «Riesi», «Salaparuta», «Sambuca di Sicilia», «S. Margherita di Belice», «Sciacca» e «Vittoria», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. L'Istituto Regionale della Vite e del Vino autorizzato, di seguito denominato «Organismo di Controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di Controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di Controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e/o delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di Controllo autorizzato, per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) limitatamente alle DOC indicate all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicate all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di Controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali — Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari — e dalla competente regione Sicilia, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di Controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di Controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02352

DECRETO 3 marzo 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Agenzia per lo sviluppo – Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 febbraio 2009 dal laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, Via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 ottobre 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia per lo sviluppo - Azienda speciale della C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, Via degli Opifici n. 1 - Zona industriale di Bazzano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Angela De Simone.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO
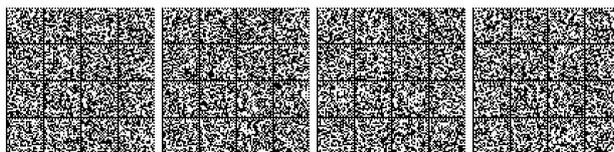
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/1990 allegati 4+5 + (Circolare MIPAF 12/03/03)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 06/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4bis
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5

09A02699

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 6 marzo 2009.

Modifiche ed integrazioni al decreto 24 gennaio 2003 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 ed, in particolare, l'art. 13»;

Visto il proprio decreto del 24 gennaio 2003, concernente il «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione n. 3 B allegata al verbale n. 87 della seduta del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2008, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» approvato con D.P. 24 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, a norma del quale «… i regolamenti concernenti l'organizzazione e il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica …decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati»;

Vista la propria nota protocollo n. 0072603 del 19 dicembre 2008 con la quale la deliberazione n. 3 B allegata al verbale n. 87 della seduta del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2008 è stata trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per l'approvazione di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, rispettivamente in data 11 febbraio 2009 e 5 marzo 2009, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in merito alla approvazione delle modifiche regolamentari adottate con deliberazione n. 3 B allegata al verbale n. 87 del 18 dicembre 2008;

Ritenuto di dover procedere alla modifica ed integrazione del «Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» adottato con proprio decreto del 24 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Decreta:

Il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità di cui al proprio decreto del 24 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni è così modificato ed integrato:

Art. 15.

Direzione di dipartimento

L'art. 15, comma 3, è integrato mediante l'inserimento, dopo l'espressione «dirigenti di ricerca» dell'espressione «e/o dirigenti tecnologi».

Art. 17.

Direzione di centro nazionale

L'art. 17, comma 3, è integrato mediante l'inserimento, dopo l'espressione «dirigenti di ricerca» dell'espressione «e/o dirigenti tecnologi».

Art. 22.

Organizzazione tecnico-amministrativa dell'Istituto

1 . Le strutture tecnico-amministrative dell'Istituto si articolano in due uffici di livello dirigenziale generale.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale si articolano in uffici di livello dirigenziale.

3. Gli uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:

a) direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali;

b) direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche.

4. Le direzioni centrali costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.

Art. 23.

Organizzazione della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali

1. La Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono i seguenti:

Ufficio I - Affari legali.

Attribuzioni: fornisce consulenza giuridica in ordine alle diverse problematiche emergenti attinenti alla gestione dell'Istituto e alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme.

Provvede, su apposito mandato, a curare gli interessi dell'Istituto davanti alle magistrature ordinarie e amministrative-contabili.

Ufficio II - Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni.

Attribuzioni: affari generali e riservati; affari non attribuiti ad altri uffici; predisposizione dei provvedimenti di nomina dei funzionari delegati, dell'ufficiale rogante, del cassiere e del consegnatario; finanziamenti a favore di enti e istituti scientifici; relazioni con le organizzazioni sindacali; coordinamento, monitoraggio e verifica dell'applicazione dei CCNL e dei contratti integrativi da parte dei vari uffici; promozione servizi sociali a favore dei dipendenti; protocollo generale e archivio; ufficio postale; sorveglianza e portinerie. Ufficio del consegnatario. Promozione del benessere psicofisico del dipendente nell'ambiente di lavoro.

Ufficio III - Trattamento giuridico del personale.

Attribuzioni: periodo di prova; inquadramenti; immissioni in ruolo; conferimento di funzioni dirigenziali; conferimento di incarichi; trasferimenti; comandi e collocamenti fuori ruolo; dispense e riammissioni in servizio; orario di servizio; part time; buoni pasto; congedi, permessi ed aspettative del personale; assenze per malattie; pratiche medico-legali; pratiche infortuni INAIL; denunzie e richieste di autorizzazione; anagrafe delle prestazioni; autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. Ufficio matricola. Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari.

Ufficio IV - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza.

Attribuzioni: liquidazione ai dipendenti del trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare e le indennità di missione; liquidazione delle indennità e dei compensi spettanti a componenti di comitati, consigli e commissioni; adempimenti per la liquidazione del trattamento di previdenza e quiescenza del personale e del trattamento di fine rapporto; adempimenti riguardanti le assicurazioni sociali, le infermità dipendenti da cause di servizio e l'equo indennizzo.

Ufficio V - Organizzazione, formazione e sviluppo delle risorse umane.

Attribuzioni: individuazione del fabbisogno di formazione generale e specialistica del personale e determinazione del conseguente programma formativo; organizzazione ed espletamento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale; valutazione dell'efficacia degli interventi formativi; piani generali e particolari per lo sviluppo delle risorse umane, anche ai fini dell'adeguamento delle mansioni alle evoluzioni normative, contrattuali ed informatiche; studi e proposte in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro; coordinamento
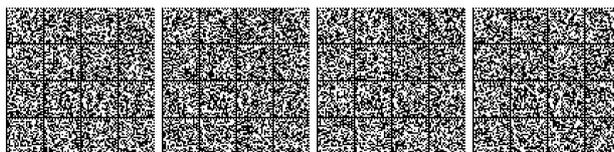
e supporto nell'attività di semplificazione delle procedure dell'Ente; pianificazione e sviluppo di nuove attività; progetti di innovazione organizzativa ed iniziative per la maggiore efficienza dei servizi.

Ufficio VI - Selezione e reclutamento del personale e borse di studio.

Attribuzioni: adempimenti necessari per il reclutamento del personale di ruolo ed atti relativi alle assegnazioni di servizio; adempimenti inerenti le forme di impiego flessibile del personale; adempimenti per l'assegnazione e gestione delle borse di studio.

Art. 24.

Organizzazione della Direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche

1. La Direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono i seguenti:

I - Contabilità e bilancio, servizi a terzi: attuazione dei sistemi di scrittura contabile previsti dalla normativa; controllo formale sugli atti di impegno di spesa, sui pagamenti e sulle riscossioni; attività di supporto al collegio dei revisori relativamente all'esercizio del controllo sulle attività dell'ente e sui fatti economici e contabili; gestione dei rapporti con l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria dell'Ente; elaborazione e redazione del bilancio di previsione e del consuntivo; assestamenti e variazioni al bilancio e provvedimenti per le conseguenti coperture finanziarie, centri di costo; redazione del budget articolato per centri di costo. Attività di programmazione e controllo di gestione; Ufficio cassa; espletamento delle pratiche amministrativo-contabili per le revisioni di analisi e per il controllo su prodotti vari; adempimenti correlati ai servizi a pagamento.

II - Affari fiscali: Adempimenti previsti dalla normativa fiscale; attività di consulenza e assistenza su tutte le questioni di natura fiscale inerenti l'attività dell'Ente, le problematiche relative al personale ed ai rapporti con i terzi; attività di consulenza fiscale ai dipendenti.

III - Contratti, servizi e spese in economia, contratti all'estero: Adempimenti riguardanti l'espletamento di procedure aperte, ristrette e negoziate per l'aggiudicazione di beni, di servizi e di lavori, stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti; adempimenti relativi alla tenuta dell'albo dei fornitori dell'Istituto, spese per convegni, congressi, manifestazioni scientifiche varie; adempimenti per la stipula di contratti all'estero.

IV- Convenzioni, consorzi, fondazioni, partecipazioni societarie, brevetti: Adempimenti amministrativi relativi alla gestione di convenzioni, accordi di collaborazione e progetti; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, adempimenti relativi all'attività brevettuale.

V - Centro elaborazione dati, affari amministrativi e relazioni con il pubblico: Gestione ed amministrazione dei sistemi centrali e periferici e delle procedure di servizio; attività di studio, messa a punto, installazione e gestione di sistemi operativi, linguaggi e programmi di utilità inerenti le attività amministrative e contabili; attività di studio, sviluppo e acquisizione di prodotti e programmi applicativi atti a promuovere o soddisfare utenze specifiche nell'ambito degli uffici amministrativi con relativa assistenza agli utenti; attività di assistenza tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche e supporto applicativo agli utenti; supporto al responsabile dei sistemi informativi automatizzati.

Relazioni con il pubblico, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche; ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza; informazioni agli utenti sugli atti e sullo stato dei procedimenti; coordinamento dell'applicazione della normativa contenuta nella legge n. 241 del 7 agosto 1990 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12 aprile 2006; verifica dell'attuazione degli adempimenti relativi all'applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 24-*bis*.

Organizzazione dell'Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori

1. Nell'ambito della Direzione generale è istituita l'Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Alla stessa è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale in possesso del diploma di laurea specialistica in ingegneria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale. L'incarico di dirigente dell'unità è conferito direttamente dal direttore generale.

3. L'Unità, articolata in sezioni, si occupa di progettazione, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso dell'Istituto; della gestione degli interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il proprio personale o con personale esterno, degli immobili e degli impianti del complesso dell'Istituto; di studi ed indagini sugli aspetti di risparmio energetico e di utilizzo di energie alternative e sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie di particolare interesse igienico-sanitario; della gestione e manutenzione delle centrali e degli impianti comuni dell'Istituto.

4. L'Unità si occupa, altresì, della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento; di progettazione ergonomica e di sicurezza dei luoghi dei posti di lavoro e degli impianti; della gestione della sicurezza per i rischi di interferenza o per cantieri edili e dell'assunzione dei relativi incarichi di coordinamento e cooperazione per conto del committente; della gestione delle verifiche obbligatorie della sicurezza (alleg. VII decreto legislativo n. 81/2008) e di prevenzione incendi e tenuta della relativa documentazione; di installazione della segnaletica di
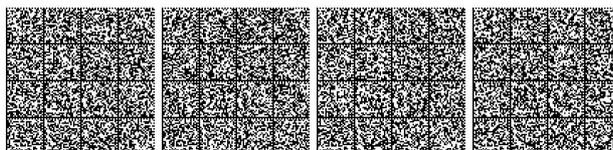
sicurezza e salute di cui al titolo V del decreto legislativo n. 81/2008; della conservazione ed aggiornamento della documentazione di sicurezza e manutenzione delle attrezzature ed impianti; della raccolta ed informatizzazione della documentazione tecnica dell'Unità quali: progetti e documentazione dei lavori, manuali d'uso e manutenzione, schede di censimento degli impianti ed attrezzature, cronoprogrammi di manutenzione, norme tecniche UNI, ISO, CEI ecc.; progettazione ed attuazione, in collaborazione con le altre funzioni aziendali interessate, del sistema di gestione aziendale dedicato all'adempimento degli obblighi giuridici e al progressivo miglioramento nel tempo di materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell'ambiente di lavoro, nonché del sistema di controllo relativo all'attuazione del medesimo modello e del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

5. Il direttore generale, individuato quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 81/2008, si avvale del supporto tecnico dell'Unità ai fini dell'attuazione delle misure destinate alla tutela della salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il presidente: GARACI

09A02753

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 marzo 2009.

Riclassificazione del medicinale «Jumex» (selegilina cloridrato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Chiesi Farmaceutici S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Jumex»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 16 dicembre 2008;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JUMEX (selegilina cloridrato) è riclassificato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: 5 mg compresse 50 compresse - A.I.C. n. 025462019 (in base 10) 059183 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,12 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,36 euro;

confezione: 10 mg compresse 25 compresse - A.I.C. n. 025462021 (in base 10) 059185 (in base 32);

classe di rimborsabilità:«A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,12 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,36 euro.
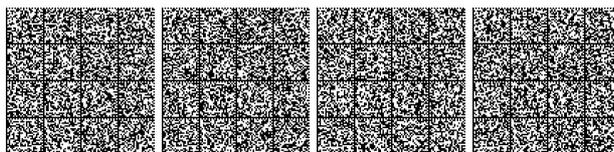
Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jumex» (selegilina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica. «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

09A02693

DETERMINAZIONE 6 marzo 2009.

Modifica del piano terapeutico AIFA per prescrizione di «Clopidogrel».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della Sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta dell'11 e 12 novembre 2008, in merito all'aggiornamento del piano terapeutico AIFA per prescrizione di «Clopidogrel», relativamente al prolungamento della rimborsabilità della terapia da 6 a 12 mesi per la prevenzione della riocclusione tardiva dopo stent medicato;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo del piano terapeutico AIFA per prescrizione di CLOPIDOGREL (Allegato 3), di cui all'Allegato 2, relativo alla Determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il quindicesimo giorno a decorrere dalla data della pubblicazione.

Roma, 6 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER PRESCRIZIONE DI CLOPIDOGREL

Centro prescrittore ____

Nome cognome del clinico prescrittore _______________________________

recapito telefonico _____________

Paziente (nome,cognome) ______________________________ età ______

sesso M ☐ F ☐ codice fiscale ____________________

Indirizzo _________________________________ Tel. ______________

ASL di residenza____

La prescrizione di clopidogrel è a carico del SSN <u>solo</u> se rispondente a una delle seguenti condizioni:

- Sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardio senza onda Q) in associazione con ASA (trattamento di 6 mesi rinnovabile per 1-2 volte)[1]
- Angioplastica percutanea (PTCA) con applicazione di stent[2,3]:
  - ☐ non medicato (trattamento di 1 mese in associazione con ASA)
  - ☐ medicato (trattamento di 12 mesi in associazione con ASA)
- Terapia antiaggregante a breve termine per la prevenzione secondaria dell'infarto in associazione con ASA[4,5]
- Terapia antiaggregante a lungo termine per la prevenzione secondaria dell'infarto e dell'ictus, in pazienti per i quali esiste controindicazione a ASA o ticlopidina[6,7]

Dose e durata del trattamento

Dose/die: ________________ Durata prevista del trattamento: __________________

Indicare se:

☐ Prima prescrizione

☐ Prosecuzione della cura (motivo: ……………………………………………..)

Data ___/____/____ Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia:

1. Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK; Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl J Med. 2001 Aug 16;345(7):494-502.
2. Mehta SR, Yusuf S, Peters RJ, Bertrand ME, Lewis BS, Natarajan MK, Malmberg K, Rupprecht H, Zhao F, Chrolavicius S, Copland I, Fox KA; Clopidogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events trial (CURE) Investigators. Effects of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet. 2001 Aug 18;358(9281):527-33.
3. 2007 Focused Update of the ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: 2007 Writing Group to Review New Evidence and Update the ACC/AHA/SCAI 2005 Guideline Update for Percutaneous Coronary Intervention, Writing on Behalf of the 2005 Writing Committee. Circulation. 2008 Jan 15;117(2):261-95. Erratum in Circulation. 2008 Feb 12;117(6).
4. Chen ZM, Jiang LX, Chen YP, Xie JX, Pan HC, Peto R, Collins R, Liu LS; COMMIT (ClOpidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) collaborative group. Addition of clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2005 Nov 5;366(9497):1607-21.
5. Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, Lopez-Sendon JL, Montalescot G, Theroux P, Claeys MJ, Cools F, Hill KA, Skene AM, McCabe CH, Braunwald E; CLARITY-TIMI 28 Investigators. Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl J Med. 2005 Mar 24;352(12):1179-89.
6. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patients at risk of ischaemic events (CAPRIE). CAPRIE Steering Committee. Lancet. 1996;348(9038):1329-39.
7. Ringleb et al. Benefit of Clopidogrel Over Aspirin Is Amplified in Patients With a History of Ischemic Events. Stroke 2004;35:528-532

09A02694

DETERMINAZIONE 9 marzo 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Extavia» (interferone beta - 1b). (Determinazione n. 262/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EXTAVIA (interferone beta- 1b) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 maggio 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/08/454/001 250 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro) 3 ml solvente siringa preriempita (vetro) 1,2 ml 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite;

EU/1/08/454/002 250 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro) 3 ml solvente siringa preriempita (vetro) 1,2 ml 15 flaconcini + 15 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 16/17 dicembre 2008;

Vista la deliberazione n. 1 del 5 febbraio 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale «Extavia» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Al medicinale EXTAVIA (interferone beta-1b) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 250 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro) 3 ml solvente siringa preriempita (vetro) 1,2 ml 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite - A.I.C. n. 038545012/E (in base 10) 14S9MN (in base 32);

confezione: 250 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro) 3 ml solvente siringa preriempita (vetro) 1,2 ml 15 flaconcini + 15 siringhe preriempite - A.I.C. n. 038545024/E (in base 10) 14S9N0 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Extavia» è indicato per il trattamento di:

pazienti che abbiano manifestato un singolo evento demielinizzante con un processo infiammatorio attivo abbastanza grave da giustificare il trattamento con corticosterodi per via endovenosa, per i quali siano state escluse altre diagnosi, e che siano considerati ad alto rischio per lo sviluppo di una sclerosi multipla clinicamente definita;
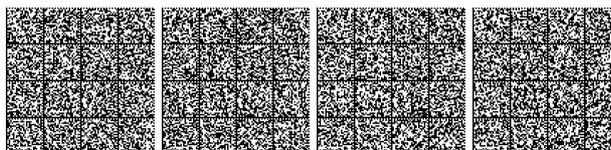
pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente caratterizzata da due o più recidive nell'arco degli ultimi due anni;

pazienti con sclerosi multipla secondaria progressiva con malattia in fase attiva, evidenziata da recidive.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Extavia» (interferone beta-1b) è classificato come segue:

confezione: 250 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro) 3 ml solvente siringa preriempita (vetro) 1,2 ml 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite - A.I.C. n. 038545012/E (in base 10) 14S9MN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 65;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 285,34 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 470,93 euro;

confezione: 250 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro) 3 ml solvente siringa preriempita (vetro) 1,2 ml 15 flaconcini + 15 siringhe preriempite - AIC n. 038545024/E (in base 10) 14S9N0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 65;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 856,02 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1412,79 euro.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Extavia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

09A02787

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2009.

Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dall'articolo 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Visto l'art. 129, comma 2, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha individuato nella «mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali» la finalità primaria degli elenchi telefonici realizzati in qualunque forma;

Considerato che tale disposizione ribadisce che il trattamento dei dati inseriti negli elenchi, se realizzato per fini ulteriori tra cui rientrano quelli pubblicitari, promozionali o commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso espresso liberamente e specificamente dagli interessati, documentato per iscritto e previa informativa;

Visto il provvedimento del 15 luglio 2004 (in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1032381) con il quale l'Autorità ha individuato le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato negli elenchi telefonici «alfabetici» del servizio universale, realizzati in qualsiasi forma, in rapporto alle diverse finalità sopraindicate, anche in rapporto all'informativa;

Visto il provvedimento del 14 luglio 2005 (in http://www.garanteprivacy.it/, doc. web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi organizzati per categorie merceologiche/professionali (c.d. elenchi «categorici»);
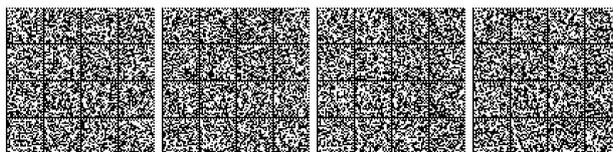
Rilevato che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede la possibilità di utilizzare, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale, alcune categorie di dati e, in particolare: *a)* quelli presenti negli elenchi c.d. "alfabetici" per i quali l'interessato ha manifestato il proprio consenso (Provv. 15 luglio 2004 cit.); *b)* quelli presenti negli elenchi c.d. "categorici" (Provv. 14 luglio 2005 cit.); *c)* quelli presenti nelle banche dati costituite utilizzando anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del Codice;

Rilevato che resta impregiudicato quanto previsto dall'art.130 del Codice riguardo alle attività promozionali effettuate attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, per le quali è sempre necessario il consenso espresso dell'interessato;

Visto l'art. 44, comma 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14 (in *G.U.* n. 28L del 28 febbraio 2009), che ha stabilito che i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005;

Considerato che la predetta previsione ha introdotto una deroga temporanea ai principi generali della vigente disciplina sopra richiamata che, in quanto tale, cessa alla scadenza del 31 dicembre 2009 e non istituisce, invece, un regime speciale applicabile anche successivamente a tale data;

Considerato che la deroga in questione è subordinata al contemporaneo verificarsi di due condizioni, ossia che le banche dati siano state costituite prima del 1° agosto 2005 e che i dati in esse presenti vengano utilizzati per finalità promozionali esclusivamente dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite;

Considerato che la stessa deroga ha posto quindi un vincolo di finalità e un vincolo di carattere temporale nell'utilizzo delle predette banche dati, rappresentato dallo svolgimento di attività di carattere promozionale sino al 31 dicembre 2009 e che, quindi, i dati personali presenti nelle predette banche dati non possono essere utilizzati, in vigenza del regime derogatorio, per finalità ulteriori e al di fuori dell'ambito temporale di operatività della deroga;

Ritenuto, pertanto, che rendere una informativa e acquisire un consenso, nel predetto periodo, finalizzati alla costituzione di una banca dati da utilizzare per attività promozionali anche in data successiva al 31 dicembre 2009, costituisce una attività ulteriore rispetto ai vincoli di finalità e di ordine temporale indicati nella norma derogatoria e transitoria;

Considerato, inoltre, che l'informativa, ove resa agli interessati nel corso del predetto periodo, non renderebbe lecita la costituzione di una banca dati utilizzabile per attività di carattere promozionale, come avveniva anteriormente al 1° agosto 2005;

Considerato, poi, in ragione del predetto vincolo di finalità introdotto per il periodo transitorio, che il consenso, anche laddove fosse acquisito in vigenza della deroga, non rileverebbe in alcun modo per lo svolgimento di attività promozionali o per lo svolgimento di altre attività per le quali è necessario acquisirlo, anche in data successiva al 31 dicembre 2009;

Considerato, dunque, che una banca dati potrebbe essere utilizzata per attività promozionali, successivamente al 31 dicembre 2009, solo se formata nel rispetto della disciplina ordinaria, atteso che la disciplina derogatoria e transitoria cessa alla predetta data e, come già rilevato, costituisce una deroga di carattere temporaneo alla disciplina generale e non istituisce un regime speciale applicabile anche successivamente alla scadenza indicata;

Considerato inoltre che, in ragione di quanto detto, i dati personali presenti nelle banche dati considerate dalla norma derogatoria e transitoria, non possono essere ceduti, a qualunque titolo, a terzi;

Considerato che, in relazione all'attuale utilizzo delle predette banche dati per finalità promozionali, resta comunque impregiudicata la disciplina generale prevista dal Codice e, in particolare, quella relativa ai diritti degli interessati; e che, pertanto, le predette banche dati non possono contenere i dati degli interessati che, nel corso del tempo, abbiano esercitato il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 7 del Codice;

Ritenuta la necessità di prescrivere ai titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. *b)* e art.154, comma 1, lett. *c)* del Codice, le misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione delle recenti modifiche normative;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-*ter* del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

Tenuto conto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 2, del Codice, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro;

Tenuto conto, infine, che ai sensi dell'art. 168 del Codice, chiunque, in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. *b)* e154, comma 1, lett. *c)* del Codice, prescrive a tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali avvalendosi della deroga introdotta dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le seguenti misure necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti:

documentare in modo adeguato l'avvenuta costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;

trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati oggetto del presente provvedimento, senza possibilità di cederli, a qualunque titolo, a terzi;

specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, chi rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell'art. 7 del Codice;

registrare in via immediata l'eventuale opposizione dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali effettuato dal titolare (art. 7, comma 4, del Codice), con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire altresì all'interessato l'identificativo dell'operatore o dell'operazione compiuta;

utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla lett. *a)* esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un'informativa agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l'uso dei loro dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;

comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A02973

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 24 febbraio 2009, n. **18743**.

Programma delle gare motoristiche su strada da svolgersi nel corso dell'anno 2009.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture

Alle Amministrazione regionali

Alla Amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

Alla Amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle Amministrazioni provinciali

Alle Amministrazioni comunali

All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2' Uff. 4', via Monzambano n. 10

Ai Compartimenti viabilità - ANAS

Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

Alle Direzioni generali territoriali

Alla C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica), via Solferino n. 32

Alla F.M.I (Federazione Motociclistica Italiana), viale Tiziano n. 70

1. PREMESSE.

1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.

In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: dalle regioni e dalle province au-

tonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
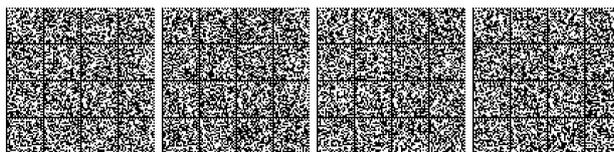
Pertanto la presente circolare è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e più precisamente le autorizzazioni sono di competenza:

delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano più province e comuni;

delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano più comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali.

Per competizioni che interessano più regioni o più province e comuni di regioni diverse l'autorizzazione può essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione.

In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.

1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la sicurezza stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari.

Sempre ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Ovviamente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni, devono essere comunque sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purchè la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE.

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2008 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la sicurezza stradale, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione è organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Caraci n. 36 - 00157 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007, in attuazione di quanto disposto con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2;

f) dichiarazione che le gare di velocità e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarità non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di intralcio o impedimento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

La Direzione generale per la sicurezza stradale non garantirà l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, la Direzione generale per la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente competente.

2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione.

Ai fini della autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-*bis*, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità della autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada.

Sentite le competenti Federazioni, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà.

Ai sensi del citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente deve tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - direzione generale per la sicurezza stradale - le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.

In assenza di comunicazione entro la fine dell'anno si riterrà tacitamente che la competizione è stata regolarmente effettuata senza alcun rilievo, anche ai fini della predisposizione del calendario per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2009. Le proposte sono state distinte in:

programma 2009 di gare che si sono già svolte nell'anno precedente, e per le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha già concesso il nulla-osta (allegato *A)*;

programma 2009 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate nell'anno precedente per le quali la predetta Direzione dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato *B)*.

Roma, 24 febbraio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 324
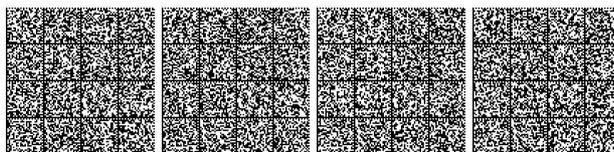
ALLEGATO *A*

NULLA-OSTA PER LE GARE IN PROGRAMMA NEL 2009
CHE SI SONO GIA' SVOLTE NEL 2008

Con nota in data 30 dicembre 2008 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 18 dicembre 2008 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2009 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte nell' anno precedente.

Con le medesime note le Federazioni Sportive Nazionali, per le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazioni in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni e che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa Direzione, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle Prefetture e degli Enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono già svolte nel 2008 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall'art.405 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, come aggiornato con Decreto del Ministro dei Trasporti n. 3T in data 15 gennaio 2007, rilascia il nulla-osta per le gare comprese negli elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati così suddivisi:

- elenco n. 1 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco n. 2 (Moto) di cui:

a) gare di velocità moto;
b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.
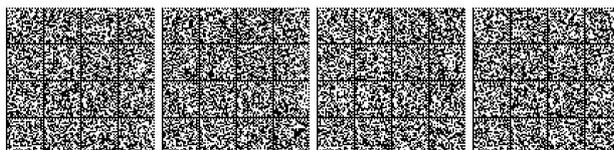
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta Ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'Interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore generale: Dondolini
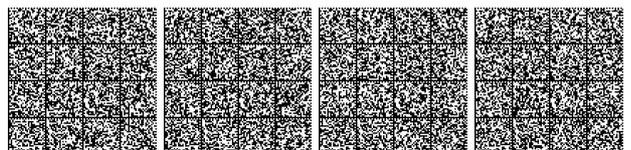
Elenco 1

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MARZO	15	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	8° BOLOGNA - SAN LUCA GARA VEL. SALITA	BO	EMILIA ROMAGNA
APRILE	5	CHIANTICUP RACING	11° SALITA AL CASTELLO DI RADICONDOLI	SI	TOSCANA
	19	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI	52° MONTE ERICE	TP	SICILIA
	19	CIRCOLO AUT. PAOLO PIANTINI	XXIII° CAMUCIA CORTONA	AR	TOSCANA
	26	AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA - CALTANISSETTA CORSE	55° COPPA NISSENA	CI	SICILIA
MAGGIO	3	COMITATO ORG. VITTORIO VENETO CANSIGLIO	37° VITTORIO VENETO - CANSIGLIO	TV	VENETO
	3	SC. COSENZA CORSE	XXIII° SALITA DELLA SILA	CS	CALABRIA
	10	SC. EGNATHIA CORSE	52° COPPA SELVA DI FASANO	BR	PUGLIA
	10	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	22° BOLOGNA - RATICOSA VEL. IN SALITA	BO	EMILIA ROMAGNA
	17	SC. ETRURIA	37° PIEVE S. STEFANO PASSO DELLO SPINO	AR	TOSCANA
	24	SC. FRIULI A.C.U.	40° VERZEGNIS - SELLA CHIANZUTAN	UD	FRIULI
	24	ACI PROMUOVE SRL SCUDERIA CLEMENTE BIONDETTI	46° COPPA DELLA CONSUMA	FI	TOSCANA
	31	AUTOMOBILE CLUB VERONA - SCUDERIA CAR RACING	XXXI° CAPRINO SPIAZZI	VR	VENETO

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
GIUGNO	14	GRUPPO SPORTIVO A.C. ASCOLI PICENO - AUTOMOBIL CLUB ASCOLI PICENO	48° COPPA PAOLINO TEODORI	AP	MARCHE
	14	AUTOMOBILE CLUB VITERBO - EST! EST! EST! 500	12° LAGO MONTEFIASCONE	VT	LAZIO
	21	AUTOMOBILE CLUB TERNI - A.S.D. ORVIETO CORSE	2° TROFEO ORVIETO	TR	UMBRIA
	21	TEAM MEDITERRANEO	39° PONTE CORACE / TIRIOLO	CZ	CALABRIA
	28	A.C. RIETI - AUTOMOBILE CLUB ROMA	46° COPPA BRUNO CAROTTI - RIETI - TERMINILLO	RI	LAZIO
	28	AURONZO AUTORACING	AURONZO - PASSO S. ANTONIO - 1O° TROFEO W. ZAMPIERI	BL	VENETO
	28	AUTOMOBILE CLUB TRAPANI SCUDERIA ERICE HISTORIC	2° CRONOSCALATA MONTE ERICE STORICA	TP	SICILIA
LUGLIO	5	SCUDERIA TRENTINA - A.C. TRENTO	59° TRENTO BONDONE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	5	AC PALERMO	TERMINI - CACCAMO	PA	SICILIA
	12	A.C. MACERATA	19° TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI SARNANO - SASSOTETTO	MC	MARCHE
	12	SC. COSENZA CORSE	IV° SALITA CELLARA COLLE D'ASCIONE	CS	CALABRIA
	19	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	XIV° CNONOSCALATA GIARRE MONTESALICE MILO	CT	SICILIA
	19	ASS. ABETI RACING	TROFEO FABIO DANTI - 22° LIMABETONE STORICA	PT	TOSCANA
	19	PROMAUTO RACING ASS. SPORTIVA	28° CESANA - SESTRIERE	TO	PIEMONTE
	26	A.C. AQUILA - AUTOMOBILE CLUB L'AQUILA	8° CRONOSCALATA DELLE ROCCHE AQUILANE	AQ	ABRUZZO
AGOSTO	2	GRUPPO SPORTIVO RACING TEAM LAMEZIA TERME MOTORSPORT	11° CRONOSCALATA DEL REVENTINO	CZ	CALABRIA
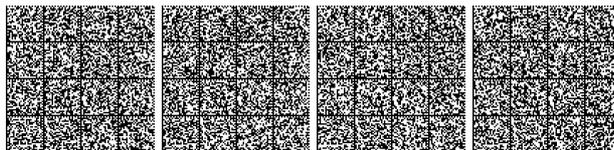
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
AGOSTO	2	AS. LA CASTELLANA	37° CRONOSCALATA DELLA CASTELLANA - ORVIETO	TR	UMBRIA
	9	A.S. TRE CIME PROMOTOR	35° ALPE DEL NEVEGAL	BL	VENETO
	9	TEAM PALIKE' A.S.D. - SICILIA RACING	SALITA COLLESANO PIANO ZUCCHI	PA	SICILIA
	16	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	47° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	23	C.E.C.A. COMITATO EUGUBINO CORSE AUT.	44° TROFEO LUIGI FAGIOLI	PG	UMBRIA
	30	BIESSE CORSE	7° CRONOSCALATA PIANCAMUNO - MONTECAMPIONE	BS	LOMBARDIA
SETTEMBRE	6	AUTOMOBILE CLUB CATANIA	44° CATANIA - ETNA	CT	SICILIA
	6	AMICI PEDAVENA CROCE D'AUNE	XXVII° PEDAVENA - CROCE D'AUNE	BL	VENETO
	13	A.C. RAGUSA - TECNO RACING SERVICE	52° COPPA MONTI IBLEI	RG	SICILIA
	13	A.C. BRESCIA	40° TROFEO VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
	13	A.C. PALERMO	CEFALU' - GIBILMANNA	PA	SICILIA
	20	A.S. TEBE RACING	14° CRONOSCALATA LUZZI - SAMBUCINA	CS	CALABRIA
	20	BIESSE CORSE	4° CRONOSCALATA COMUNI MARONE - ZONE	BS	LOMBARDIA
	20	AUTOMOBILE CLUB VITERBO - A.C.I. PROMOTER SRL	37° COPPA DEL CIMINO	VT	LAZIO
	27	A.C. SASSARI	53° ALGHERO SCALA PICCADA	SS	SARDEGNA
OTTOBRE	4	ASS. SPORT. AUT. A.S.A.	XXII° CRONOSCALATA DEL POLLINO	CS	CALABRIA
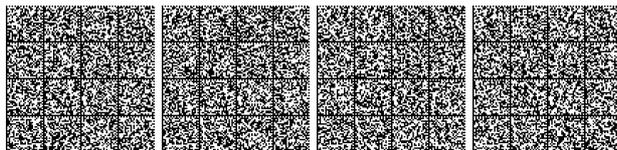
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
OTTOBRE	4	ICHNUSA PRO MOTORS	26° IGLESIAS S. ANGELO	CA	SARDEGNA
	11	RED WHITE CIVIDALE	32° CIVIDALE / CASTELMONTE	UD	FRIULI
	18	A.C. SIRACUSA - AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA	29° COPPA VAL D'ANAPO SORTINO	SR	SICILIA
	18	SC. ETRURIA	2° PIEVE S. STEFANO PASSO SPINO	AR	TOSCANA
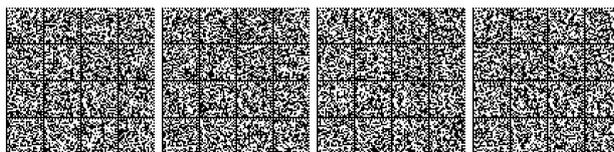
Elenco 1

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rally Confermati

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GENNAIO	25	PROMOGEST S.R.L.	13° RALLY CASTELLI ROMANI	RM	LAZIO
FEBBRAIO	1	RST SPORT	7° RALLY SPRINT ANDORA - 3° RALLY STORICO	SV	LIGURIA
	15	MOTORSPORT CASERTA CORSE - ASAR ROCCAMASSIMA	7° RONDE MONTI LEPINI	LT	LAZIO
	22	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L. - A.C. LUCCA	28° RALLY DEL CARNEVALE - RALLY DELLA VERSILIA	LU	TOSCANA
	28	AUTOMOBILE CLUB VERONA	IV RALLY DUE VALLI HISTORIC	VR	VENETO
MARZO	1	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT DILETTANTISTICA	11° RONDE COLLI DEL MONFERRATO E DEL MOSCATO	AT	PIEMONTE
	1	PRS GROUP SRL	3° RONDE VALTIBERINA	AR	TOSCANA
	8	SCUDERIA MOTOR GROUP	COLLI TREVIGIANI 2009	TV	VENETO
	15	A.S.D. PICO TEAM RACE	3° RONDE CITTA' DI PONTECORVO	FR	LAZIO
	15	TEAM PALIKE' A.S.D.	6° RALLY COSTA SARACENA	ME	SICILIA
	15	RALLY TEAM 971	4° RALLY RONDE DEL FREISA E MALVASIA DEL CANAVESE	TO	PIEMONTE
	15	AC LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT	3° RONDE DELL'ISOLA D'ELBA	LI	TOSCANA
	15	AC SONDRIO	17° TROFEO VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	15	A.C. SASSARI - PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI SRL	3° RALLY DEL CORALLO STORICO	SS	SARDEGNA
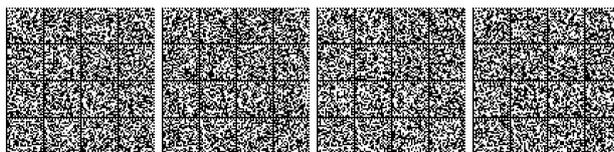
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MARZO	22	A.C. CAMPOBASSO	15° RALLY DEL MARE	CB	MOLISE
	22	FUORISTRADA CLUB 4X4 PN	ITALIAN BAJA 2009	PN	FRIULI
	29	SCUDERIA PILOTI SALENTINI	15° RALLY CITTA' DI CASARANO	LE	PUGLIA
	29	SCUDERIA BALESTRERO LUCCA S.R.L.	9° RALLY CITTA' DI MASSA E CARRARA - 22° RALLY POLIZIE	MS	TOSCANA
	29	RALLY CITTA' DI OLBIA	5° RALLY CITTA' DI OLBIA	SS	SARDEGNA
	29	AC ENNA	5° ENNA RONDE	EN	SICILIA
	29	COMITATO ORG. CAR RACING	2° RONDE DEL SOAVE E DEL DURELLO	VR	VENETO
	29	CINZANO RALLY TEAM	9° RALLY DI ALBA	CN	PIEMONTE
	29	COMITATO ORGANIZZATORE A.S.D. CM SPORT	2° RALLY LE STRADE DEI MULINI	PC	EMILIA ROMAGNA
APRILE	5	A.S. LAGHI - VARESE CORSE	18° RALLY DEI LAGHI	VA	LOMBARDIA
	5	PRS GROUP SRL	16° RALLY ADRIATICO	AN	MARCHE
	5	A.S. TRE CIME PROMOTOR	24° RALLY BELLUNESE (MEMORIAL GIORGIO MORITCH)	BL	VENETO
	5	SANREMORALLY S.R.L.	24° RALLY SANREMO STORICO	SE	LIGURIA
	19	AC BRESCIA	33° RALLY 1000 MIGLIA - 2° RALLY STORICO	BS	LOMBARDIA
	19	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	30° RALLY CITTA' DI PISTOIA	PT	TOSCANA
	19	A.S. ALTOMONFERRATO CLUB DELLA RUGGINE - ONLUS -	35° RALLY COPPA D'ORO 3° HISTORIC	AL	PIEMONTE
	26	AC FOGGIA	30° RALLY DEL GARGANO	FG	PUGLIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	26	AC BERGAMO - AUTOMOBILE CLUB BERGAMO	26° RALLY PREALPI OROBICHE	BG	LOMBARDIA
APRILE	26	AC RAGUSA	10° RALLY DEL BAROCCO IBLEO	RG	SICILIA
	26	SCUDERIA AUT. SAN MICHELE	16° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO	PR.	EMILIA ROMAGNA
	26	RALLY CLUB ISOLA VICENTINA	5° RALLY STORICO CAMPAGNOLO	VI	VENETO
	26	BL RACING	12° RALLY ARSIE' E MONTE AVENA	BL	VENETO
MAGGIO	3	AC AOSTA - ACVA SPORT ASD	39° RALLY VALLE D'AOSTA - SAINT VINCENT	AO	VALLE D'AOSTA
	3	RASSINABY RACING	8° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO	OT	SARDEGNA
	3	ASS. SPORTIVA TROFEO MAREMMA	9° RALLY DEL MONTEREGIO	GR	TOSCANA
	3	SHARK RALLY TEAM	2° RALLY DEI NOCCIOLI	VT	LAZIO
	3	CIOCCO CENTRO MOTORI	3° RAID NORD ITALIA	PR	EMILIA ROMAGNA
	10	AC PALERMO	93° TARGA FLORIO	PA	SICILIA
	10	SCUDERIA CITTA' DI SCHIO A.S.D.	23° RALLY CITTA' DI SCHIO	VI	VENETO
	10	P.S.A.	32° RALLY 11 MINUTI	NO	PIEMONTE
	10	A.S.D. LANTERNARALLY	11° RALLY CITTA' DI TORRIGLIA - 13° APPENNINO LIGURE	GE	LIGURIA
	10	AUTOCONSULT SRL	18° RALLY COLLI MORENICI MANTOVANI	MN	LOMBARDIA
	17	AC PORDENONE - FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE	12° RALLY VALLI PORDENONESI	PN	FRIULI
	17	ASS. ABETI RACING	27° RALLY DEGLI ABETI E DELL'ABETONE III° ABETI STORICO	PT	TOSCANA
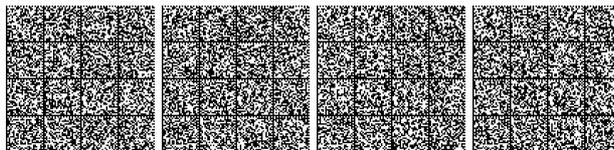
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	24	AC C.S.A.I.	RALLY ITALIA SARDEGNA 2009	OT	SARDEGNA
	24	RALLY TEAM 971	24° RALLY CITTA' DI TORINO	TO	PIEMONTE
MAGGIO	24	TEAM AUTOMOBILISTICO PHOENIX	6° RALLY PHOENIX TAORMINA E COMPRENSORIO IONICO	ME	SICILIA
	24	THREE UNIT RACE	22° RALLY DELLE VALLI PIACENTINE	PC	EMILIA ROMAGNA
	24	TIM CROSS	MODENA 100 ORE CLASSIC	MO	EMILIA ROMAGNA
	31	GLOBAL RALLY SRL - GLOBAL RALLY RACING	6° RALLY DEI SARACENI	CB	MOLISE
	31	A.S. AQUILA CLUB ONLUS	7° RALLY SPRINT DELLO JATO	PA	SICILIA
	31	COMITATO ORGANIZZATORE A.S.D. CM SPORT	2° RALLY SPRINT LE 3 VALLI DEL PINOT	PV	LOMBARDIA
	31	MARCA RACING SRL - MOTOR GROUP	26° RALLY DELLA MARCA	TV	VENETO
	31	RALLY CLUB MILLESIMO	29° RALLY VALLI DEL BORMIDA	SV	LIGURIA
	31	ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO	RALLY DI CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
GIUGNO	7	KAMIKO CORSE A.S. DILETTANTISTICA	8° AUTOSLALOM CITTA' DI BRONTE	CT	SICILIA
	7	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	COSTA SMERALDA CLASSIC 2009	OT	SARDEGNA
	14	FAMS	3° RALLY PITINIUM	PS	MARCHE
	14	AC LECCO	13° RALLY AUTOMOBILE CLUB LECCO	LC	LOMBARDIA
	14	A.S.D. AUTOSPORT SINISCOLA - AUTOSPORT SINISCOLA	6° RALLY DEL MONTALBO	NU	SARDEGNA
	14	PROMOGIP SRL	25° RALLY DI MONTECATINI TERME E VALDINIEVOLE	PT	TOSCANA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	14	AC LECCE	43° RALLY DEL SALENTO	LE	PUGLIA
	14	CIOCCO CENTRO MOTORI	12° RAID IL CIOCCO	LU	TOSCANA
	21	FAMS	37° RALLY DI SAN MARINO	PS	MARCHE
GIUGNO	21	TEAM PALIKE' A.S.D.	19° SLALOM MADONIE TROFEO CITTA' DI POLIZZI	PA	SICILIA
	21	C.O. SCUDERIA AUTOM. CLEMENTE BIONDETTI - ACIPROMUOVE FIRENZE	22° CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO	FI	TOSCANA
	21	BL RACING	5° RALLY CASTELLO ZUMELLESE	BL	VENETO
	28	ACIRERVICE REGGIO SRL	33° RALLY APPENNINO REGGIANO	RE	EMILIA ROMAGNA
	28	SC. LAGONE CORSE	31° RALLY ALTA VAL CECINA	PI	TOSCANA
	28	EAGLES RACING	17° RALLY DEI NEBRODI	ME	SICILIA
	28	AC TERAMO	19° RALLY DI TERAMO	TE	ABRUZZO
	28	SC. IMPERIA CORSE	38° RALLY DELLE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
LUGLIO	5	COMITATO ORGANIZZATORE CAR RACING	10° BENACUS RALLY	VR	VENETO
	5	A.S. 991 RACING	8° MOSCATO RALLY - SANTO STEFANO BELBO 2° MOSCATO HISTORIC	CN	PIEMONTE
	5	SC. ETRURIA	29° RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO	AR	TOSCANA
	5	TEAM PALIKE' A.S.D.	4° SLALOM CITTA' DI CASTELL'UMBERTO	ME	SICILIA
	5	GI.DI.SPORT	BAJA CENTRO SUD ITALIA	PG	UMBRIA
	12	RANDOM TEAM	24° RALLY CITTA' DI CECCANO TROFEO CIOCIARIA	FR	LAZIO
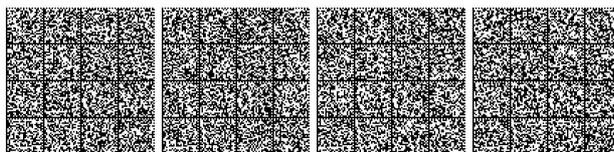
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	12	AC CREMONA	10° CIRCUITO DI CREMONA	CR	LOMBARDIA
	12	SCUDERIA RUBICONE CORSE S.R.L.	22° RALLY DI SAN CRISPINO - 2° HISTORIC	FO	EMILIA ROMAGNA
	19	SAN MARTINO CORSE	29° RALLY INT. SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO	TN	TRENTINO
	19	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	9° RALLY SPRINT ALTAVALPOLCEVERA	GE	LIGURIA
LUGLIO	19	ITALIA GRANDI EVENTI	6° RALLY VALLE DEL SOSIO	PA	SICILIA
	19	A.S. HISTORIC PROMOTER RACING A.S.D.	TROFEO FLORIO HISTORIC RALLY CITTA' DI CEFALU'	PA	SICILIA
	26	SC. BALESTRERO LUCCA S.R.L. - A.C. LUCCA	44° RALLY COPPA CITTA' DI LUCCA	LU	TOSCANA
	26	SCUDERIA PILOTI DEL GARGANO	2° RALLY DEL GOLFO	FG	PUGLIA
	26	A.S. ALTOMONFERRATO CLUB DELLA RUGGINE - ONLUS -	24° RALLY DELLE VALLI VESIMESI	AT	PIEMONTE
	26	HOLDTIMER HERITAGE CLUB A.S.D. BRESCIA	2° RALLY STORICO CITTA' DI BRESCIA	BS	LOMBARDIA
AGOSTO	2	FAMS	9° RALLY BIANCO AZZURRO	PS	MARCHE
	2	TIM CROSS	34° RALLY CITTA' DI MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA
	2	A.S.D. LANTERNARALLY	25° RALLY DELLA LANTERNA	GE	LIGURIA
	2	TEAM PALIKE' A.S.D.	9° AUTOSLALOM CITTA' DI SAN PIERO PATTI	ME	SICILIA
	9	ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY	43° COPPA LIBURNA E COPPA LIBURNA STORICA	PI	TOSCANA
	9	MOTORSPORT CASERTA CORSE - SPORT & SPORT	2° RONDE MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	LAZIO
	9	PROSERVICE S.R.L.	3° RALLY RONDE CITTA' DI FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	9	TOP COMPETITION	6° RALLY DEL TIRRENO	ME	SICILIA
	23	TEAM PALIKE' A.S.D.	3° SLALOM CITTA' DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	SICILIA
	30	SC. FRIULI A.C.U.	45° RALLY DEL FRIULI E DELLE ALPI ORIENTALI 14° HISTORIC	UD	FRIULI
	30	MOTORSPORT MONCALVO	21° RALLY DEL TARTUFO	AT	PIEMONTE
	30	A.S. LAGHI - MDM TEAM	14° RALLY CITTA' DI GIARDINO	VA	LOMBARDIA
AGOSTO	30	TEAM PALIKE' A.S.D.	2° SLALOM CITTA' DI CIMINNA TROFEO DEL GATTOPARDO	PA	SICILIA
SETTEMBRE	6	COMUNE DI PICO	31° RALLY DI PICO	FR	LAZIO
	6	C.O. SCUDERIA AUTOM. CLEMENTE BIONDETTI - REGGELLO MOTOR SPORT	2° RALLY SPRINT STORICO DI REGGELLO	FI	TOSCANA
	6	TEAM PALIKE' A.S.D.	RALLY MADONIE	PA	SICILIA
	13	SPORT RALLY TEAM	15° RALLY INTERNAZIONALE DELLE VALLI CUNEESI - 15° RALLY STORICO	CN	PIEMONTE
	13	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	28° RALLY COSTA SMERALDA SARDEGNA 2009	OT	SARDEGNA
	13	AUTOCONSULT SRL	8° RALLY LAGO D'IDRO	BS	LOMBARDIA
	13	GI.DI. SPORT	RAID ALPI MARITTIME	CN	PIEMONTE
	20	TIM CROSS	13° RALLY DI CARPINETI	RE	EMILIA ROMAGNA
	20	S.S.D. FAVARA RALLY TEAM ARL	19° FABARIA RALLY - 24° RALLY DEI TEMPLI	AG	SICILIA
	20	A.C. CAMPOBASSO	10° RALLY DI SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	MOLISE
	20	A.C. LIVORNO - ACI LIVORNO SPORT ASD	XXI RALLY ELBA STORICO	LI	TOSCANA
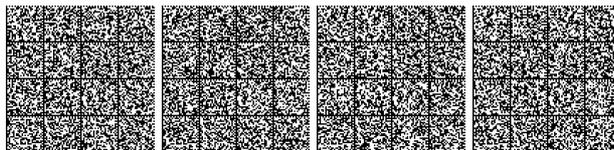
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	27	AUTOMOBILE CLUB SANREMO	51° RALLY SANREMO	IM	LIGURIA
	27	BASSANO RALLY RACING	26° RALLY CITTA' DI BASSANO - 4° STORICO	VI	VENETO
	27	PSA	6° RALLY SPRINT DELL'OSSOLA	VB	PIEMONTE
	27	SC. BALESTRERO LUCCA S.R.L. - A.C. LUCCA	15° RALLY CITTA' DI CAMAIORE	LU	TOSCANA
	27	PALAZZINA SPORT	22° RAAB	BO	EMILIA ROMAGNA
OTTOBRE	4	PREALPI TREVIGIANE SRL	14° RALLY PREALPI TREVIGIANE	TV	VENETO
OTTOBRE	4	SCUDERIA INTERCOMUNALE JONIO CORSE	RALLY DI TAORMINA 2009	ME	SICILIA
	4	BOCCHE DI BONIFACIO RACING	3° RALLY BOCCHE DI BONIFACIO	SS	SARDEGNA
	11	AUTOMBILE CLUB PRATO - EFFEPI GROUP	12° RALLY PRATO FIRENZE - 18° COPPA CITTA' DI PRATO	PO	TOSCANA
	11	RALLY TEAM 971	36° RALLY TEAM 971- 5° RALLY TEAM 971 STORICO	AL	PIEMONTE
	11	A.C. PALERMO	TARGA FLORIO HISTORIC RALLY 2009	PA	SICILIA
	18	AUTOMOBILE CLUB VERONA	XXVII RALLY INTERNAZIONALE DUE VALLI	VR	VENETO
	18	GLOBAL RALLY SRL	3° RALLY VALDIANO	SA	CAMPANIA
	18	ASSOMOTORSPORT A.S.D. - AUTOM. CLUB NUORO - BARBAGIA RACING OLZAI	16° RALLY DELLA SARDEGNA TERRA	NU	SARDEGNA
	25	A.C. COMO	28° TROFEO ACI COMO	CO	LOMBARDIA
	25	ASS. SPORT. TROFEO MAREMMA - C.O. ASS. SPORT. TROF. MAREMMA	33° TROFEO MAREMMA	GR	TOSCANA
	25	SPORT RALLY TEAM	16° RALLY SPRINT DELLA PIETRA DI BAGNOLO	CN	PIEMONTE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
NOVEMBRE	1	PROMOGEST S.R.L.	3° RONDE DEGLI ETRUSCHI	VT	LAZIO
	1	SCUDERIA RUBICONE CORSE S.R.L.	8° RALLY RONDE DEL RUBICONE	FO	EMILIA ROMAGNA
	1	SC. ALBERTO ALBERTI	24° RALLY OLTREPO'	PV	LOMBARDIA
	1	SC. IMPERIA CORSE	7° RONDE DELLE VALLI IMPERIESI	IM	LIGURIA
	1	A.S. TRE CIME PROMOTOR	4° RONDE DOLOMITI	BL	VENETO
	8	SCUDERIA CALTANISETTA CORSE	7° RALLY CITTA' DI CALTANISETTA	CL	SICILIA
	8	A.S.D. COMITATO ORGANIZZ. CM SPORT	3° RONDE DELLE MINIERE	PC	EMILIA ROMAGNA
NOVEMBRE	8	PSA	5° RONDE CAMUNA	BS	LOMBARDIA
	8	PISTOIA CORSE SPORT SOC. COOPERATIVA	2° RALLY RONDE DEI VIVAI PISTOIESI	PT	TOSCANA
	8	AC PORDENONE - FUORISTRADA CLUB 4X4 PORDENONE	8° AZZANORALLY	PN	FRIULI
	8	RALLY TEAM 971	7° RALLY SPRINT DELLA COLLINA	TO	PIEMONTE
	8	GI.DI.SPORT	RAID DEL RISO - 13° RALLY T.T. BIELLA	BI	PIEMONTE
	15	PRS GROUP SRL	2° RONDE MARCHE	MC	MARCHE
	15	A.C. CAMPOBASSO	22° RALLY DEL MOLISE	CB	MOLISE
	15	SCUDERIA PALLADIO	9° RALLY SPRINT TROFEO CITTA' DI PALLADIO - 6° STORICO	VI	VENETO
	22	PROMOGIP SRL	2° RONDE DI POMARANCE	PI	TOSCANA
	22	AUTOCLUB NAZ. FORZE DI POLIZIA	3° CARNIA ALPE RONDE - RALLY POLIZIE	UD	FRIULI
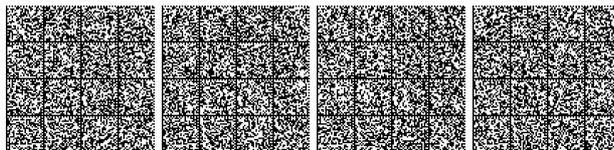
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
	22	RST SPORT	4° RONDE CITTA' DI ALBENGA	SV	LIGURIA
	22	GIESSE PROMOTION	6° RONDE CITTA' DEI MILLE	BG	LOMBARDIA
	29	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT DILETTANTISTICA	14° RALLY SPRINT D'INVERNO	AT	PIEMONTE
	29	ENTE AUTODROMO PERGUSA	24° RALLY DI PROSPERINA	EN	SICILIA
	29	A.S.D. GREAT EVENTS SARDINIA	2° RONDE DELLA COSTA SMERALDA 2009	SS	SARDEGNA
DICEMBRE	6	VALDELSA CORSE A.S.D.	33° RALLY SPRINT DELLA FETTUNTA - 13° STORICO	SI	TOSCANA
	6	MOTORSPORT CASERTA CORSE - MATESE RACING	6° RONDE ALTO CASERTANO	CE	CAMPANIA
	6	EAGLES RACING	5° RONDE DEI PELORITANI	ME	SICILIA
DICEMBRE	6	PREALPI TREVIGIANE SRL	5° RONDE PREALPI TREVIGIANE MASTER SHOW	TV	VENETO
	13	MEDITERRANEAN TEAM	2° RALLY RONDE DEL LAGO OMODEO	OR	SARDEGNA
	13	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	4° RONDE DI NATALE	GE	LIGURIA
	20	CIOCCO SPORTING CLUB S.R.L. - CONSORZIO CIOCCO CENTRO MOTORI	18° RALLY INT. "RISERVATO AD INVITI" IL CIOCCHETTO	LU	TOSCANA
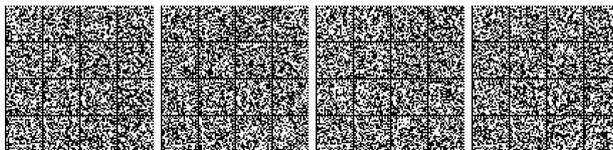
Elenco 2

a) GARE DI VELOCITA' MOTO (confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
GIUGNO	28	M.C. FRANCO MANCINI	POGGIO VALLEFREDDA	FR	LAZIO
LUGLIO	12	M.C. VELLANO - DUROTE	VELLANO - MACCHINO	PT	TOSCANA
AGOSTO	2	A.M.C. GARFAGNANA	SILLANO - OSPEDALETTO	LU	TOSCANA
AGOSTO	23	M.C. BAZZANO	CASTIONE - BAZZANO	PR	EMILIA ROMAGNA

Elenco 2

b) GARE DI REGOLARITA' MOTO D' EPOCA (confermate)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
MAGGIO	11 - 16	DREAM ENGINE	MOTOGIRO D'ITALIA	BO	EMILIA ROMAGNA

ALLEGATO *B*

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con nota in data 30 dicembre 2008 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), e con nota in data 18 dicembre 2008 la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), hanno trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, il programma delle gare automobilistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2009, di cui all'elenco allegato, che è stato così suddiviso:

- elenco 3 (Auto) di cui:
a) gare di velocità auto;
b) gare di regolarità auto (rally);

- elenco 4 (Moto) di cui:
a) gare velocità moto.

Si rappresenta che questa Direzione potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine si ribadisce che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questa Direzione, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione.

Per la migliore operatività è opportuno che gli atti da trasmettere siano conformi a quanto descritto nel punto 2.3 della richiamata circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.

Resta inteso che il nulla-osta di questa Amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara ed agli altri nulla-osta da parte degli enti proprietari di strade diversi da quello che autorizza la competizione.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore generale: Dondolini

Elenco 3

a) GARE DI VELOCITA' AUTO					
(Nuova istituzione)					
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV	REGIONE
APRILE	19	AUTOMOBILE CLUB VERONA VR AUTORACING	1° CRONOSCALATA DELLA VALPOLICELLA CLASSICA	VR	VENETO
MAGGIO	10	TEAM MILLE MIGLIA ASS. SPORT. DILETT.	6° CRONOSCALATA BERZO DEMO - CEVO	BS	LOMBARDIA
	17	ICHNUSA PRO MOTORS - AUTOMOBILE CLUB ORISTANO	19° CUGLIERI - LA MADONNINA	OR	SARDEGNA
	31	AUTOMOBILE CLUB SARDEGNA S.G.S. SPA	CRONOSCALATA S. GREGORIO - BURCEI	CA	SARDEGNA
GIUGNO	28	AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA	35° GARA DI VELOCITA' IN SALITA S.STEFANO - GAMBARIE	RC	CALABRIA
LUGLIO	5	A.S.D. AUTORSPORT DORGALI	17° CALA GONONE GALLERIA	NU	SARDEGNA
	26	BIESSE CORSE	8° CRONOSCALATA SAN COLOMBANO - PASSO MANIVA	BS	LOMBARDIA
AGOSTO	16	A.S.D. SVOLTE DI POPOLI	47° CRONOSCALATA SVOLTE DI POPOLI	PE	ABRUZZO
	30	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	VII° CRONOSCALATA LINGUAGLOSSA PIANO PROVENZANA	CT	SICILIA
SETTEMBRE	6	SC. COSENZA CORSE	III° SALITA CITTA' DI RENDE	CS	CALABRIA
OTTOBRE	4	CHIANTICUP RACING	30° COPPA DEL CHIANTI CLASSICO	SI	TOSCANA

Elenco 3

b) GARE DI REGOLARITA' AUTO

Rallyes Nuova Istituzione

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
FEBBRAIO	8	ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY	LIBURNA RONDE TERRA	SI	TOSCANA
	15	ITALIA GRANDI EVENTI	1° RONDE DEL VALLONE	PA	SICILIA
	22	BOCCHE DI BONIFACIO RACING	1° RONDE DEL MAESTRALE	SS	SARDEGNA
MARZO	1	COMITATO RIVIERA RALLY	8° RALLY RIVIERA LIGURE - 3° STORICO	SV	LIGURIA
	1	TEAM PALIKE' A.S.D.	1° KEFA RONDE	PA	SICILIA
	1	MOTORSPORT CASERTA CORSE	1° ABRUZZO RONDE	PE	ABRUZZO
	22	O.R.T. SRL	1° RONDE DEL GRIFO "ARZIGNANO"	VI	VENETO
	22	MOTORSPORT CASERTA CORSE	1° SLALOM MONTE DI PROCIDA	NA	CAMPANIA
	22	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	12° DEIVA / BRACCO	SP	LIGURIA
	22	ENTE AUTONOMO PERGUSA	2° TROFEO SLALOM PERGUSA 1° PROVA	EN	SICILIA
	29	PROMOGEST	1° RONDE CITTA' DI GUARCINO	FR	LAZIO
	29	COM. ORG. POLISP. AVIS COMUNALE RIPI	2° SLALOM CITTA' DI TORRICE TROFEO AVIS	FR	LAZIO
	29	A.S. DIEMME RACING	1° SLALOM DELLA CONCA D'ORO	PA	SICILIA
APRILE	5	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	11° RALLY SPRINT DI CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE
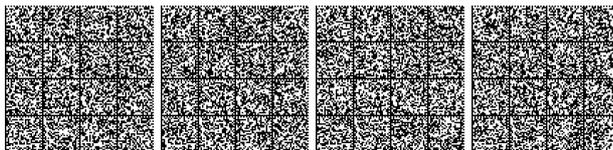
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
APRILE	5	TEAM PALIKE' A.S.D.- P.S. START ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	1° RALLY SPRINT TERRE DI BACCO	PA	SICILIA
	5	A.C. MESSINA	14° SLALOM TORREGROTTA ROCCAVALDINA	ME	SICILIA
	5	A.C. AVELLINO	7° SLALOM DELLA LAURA	AV	CAMPANIA
	5	AUTOCONSULT SRL	1° VALSUGANA HISTORIC RALLY	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	12	SPORT FAVALE 07	1° SLALOM CICAGNA - VERZI	GE	LIGURIA
	19	AMK SCUDERIA JAPIGIA - TEAM RAC AUTOMOBILI	RAID DELLA SILA	CS	CALABRIA
	19	TEAM PALIKE' A.S.D.	2° AUTOSLALOM CITTA' DI CARINI	PA	SICILIA
	19	ENTE AUTONOMO PERGUSA	2° TROFEO SLALOM PERGUSA 2° PROVA	EN	SICILIA
	19	A.S. 991 RACING	2° SLALOM BAGNASCO - BATTIFOLLO	CN	PIEMONTE
	19	MOTORSPORT CASERTA CORSE	28° SLALOM DI PUCCIANIELLO	CE	CAMPANIA
	19	AUTOMOBILE CLUB VERONA - VR AUTORACING	2° SLALOM DELL'AMARONE CLASSICO	VR	VENETO
	25	COM. ORG. POLISP. AVIS COMUNALE RIPI	11° SLALOM CITTA' DI RIPI TROFEO AVIS	FR	LAZIO
	26	ICHNUSA PRO MOTORS	9° AUTOSLALOM GUSPINI - ARBUS	CA	SARDEGNA
	26	TEAM POMOZZI SRL	4° SLALOM ROCCAFLUVIONE - VENAROTTA	AP	MARCHE
	26	TEAM PALIKE' A.S.D.	3° AUTOSLALOM DI SINAGRA	ME	SICILIA
	26	ROMBO TEAM NAPOLI	1° SLALOM NEAPOLIS	NA	CAMPANIA
MAGGIO	1	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	27° MIGNANEGO / GIOVI	GE	LIGURIA
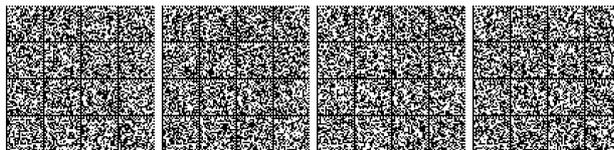
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	3	A.C. AGRIGENTO	2° SLALOM CITTA' DEL MONTE SARACENO	AG	SICILIA
	3	MOTORSPORT CASERTA CORSE	1° SLALOM DELLA MAIELLA	CH	ABRUZZO
	3	ROMBO TEAM NAPOLI	22° TROFEO CITTA' DI VICO EQUENSE	NA	CAMPANIA
	10	MOTORSPORT CASERTA CORSE - PROGETTO CORSA PROMOSPORT MOTORSPORT 2 C	1° RALLY CITTA' DI CELLOLE	CE	CAMPANIA
	10	TEAM ALGHERO CORSE	18° TROFEO RIVIERA DEL CORALLO	SS	SARDEGNA
	10	KAMIKO CORSE A.S. DILETTANTISTICA	9° AUTOSLALOM CITTA' MUSEI A CHIARAMONTE	RG	SICILIA
	10	A.C. PALERMO	2° RALLY AUTOMOBILE CLUB PALERMO	PA	SICILIA
	10	SCUDERIA PESCARA CORSE	1° SLALOM SULLE CURVE DEL VECCHIO CIRCUITO	PE	ABRUZZO
	17	SCUDERIA PILOTI SALENTINI	1° RALLY SPRINT DI MONTERONI E NORD SALENTO	LE	PUGLIA
	17	TEAM ELITE	1° MAXI SLALOM COLLE SCRAVAION	SV	LIGURIA
	17	MOTORSPORT CASERTA CORSE - ASAR	10 SLALOM ROCCAMASSIMA	LT	LAZIO
	17	AS KINISIA KARTING CLUB	6° SLALOM CITTA' INT. DEI MARMI CUSTONACI	TP	SICILIA
	24	A.C. BRESCIA	27° RALLY VALLECAMONICA	BS	LOMBARDIA
	24	AMK SCUDERIA JAPIGIA	21° RALLY PUGLIA & LUCANIA	PZ	BASILICATA
	24	TEAM PALIKE' A.S.D.	4° AUTOSLALOM CITTA' DI CALTAVUTURO	PA	SICILIA
	24	ROMBO TEAM NAPOLI	23° COPPA DELLE DUE COSTIERE	NA	CAMPANIA
	24	RALLY CLUB SANDRO MUNARI	RAC CLASSIC	BO	EMILIA ROMAGNA
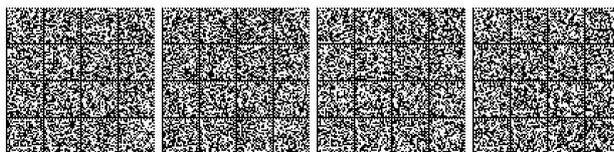
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
MAGGIO	31	ACQUAVIVA CORSE	15° SLALOM DI ACQUAVIVA PICENA	AP	MARCHE
	31	A.S. PROSCAR	2° SLALOM CITTA' DI TRECASTAGNI	CT	SICILIA
	31	TEAM PALIKE' A.S.D.	1° AUTOSLALOM CITTA' DI VILLAFRATI	PA	SICILIA
	31	COM. ORG. POLISP. AVIS COMUNALE RIPI	2° SLALOM CITTA' DI VEROLI MEMORIAL FRANCO VIGL.	PA	SICILIA
	31	A.C. FOGGIA	2° SLALOM DI ORSARA DI PUGLIA	FG	PUGLIA
	31	SOC. SPORT. GRUPPO SPORTIVO MOTORI OZIERI	7° AUTOSLALOM IN SALITA CITTA' DI OZIERI	SS	SARDEGNA
	31	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT. PEGASO	HISTORIC CASCIANA TERME	PI	TOSCANA
	31	SUPERGARA S.R.L.	42° SUSA MONCENISIO	TO	PIEMONTE
GIUGNO	2	MOTORSPORT CASERTA CORSE	2° SLALOM CASTELFORTE	LT	LAZIO
	7	EQUIPE VITESSE EVENTS	RALLY INTERNAZIONALE CITTA' DI VARALLO	VC	PIEMONTE
	7	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	3° SLALOM DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	CAMPANIA
	14	A.C. PALERMO	29° RALLY CONCA D'ORO	PA	SICILIA
	14	EAGLES RACING	4° SLALOM DEI GIARDINI DI KALONERO'	ME	SICILIA
	14	A.S. 991 RACING	4° SLALOM CASALBORGONE - ARAMENGO	TO	PIEMONTE
	14	A.C. CAMPOBASSO	17° SLALOM CITTA' DI CAMPOBASSO	CB	MOLISE
	14	AS. KINISIA KARTING CLUB	6° SLALOM BUSETANO	TP	SICILIA
	21	ROMBO TEAM NAPOLI	6° RALLY DEL MATESE - 10° RALLY DELLA CAMPANIA	NA	CAMPANIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
GIUGNO	21	RICCI GROUP ASD	2° SLALOM CITTA' DI OGLIASTRO CILENTO	SA	CAMPANIA
	21	SPORT FAVALE 07	1° SLALOM SANTO STEFANO D'AVETO	GE	LIGURIA
	21	BRESCIA RALLY	5° SLALOM VALLATA DEL CAFFARO	BS	LOMBARDIA
	21	TEAM OSILO CORSE - GR. MOTOR. NUGHEDESE	6° SLALOM CITTA' DI NUGHEDU	SS	SARDEGNA
	21	TEAM CIOCIARO CORSE	13° SLALOM CITTA' DI ALATRI	FR	LAZIO
	28	TEAM OSILO CORSE - GR. MOTOR. THIESI	5° SLALOM CITTA' DI THIESI	SS	SARDEGNA
	28	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	7° SLALOM COMUNE DI CAMPOMAGGIORE	PZ	BASILICATA
	28	SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE	7° SLALOM DEL BORGO	CL	SICILIA
LUGLIO	5	MOTORSPORT CASERTA CORSE - CASALVIERI R.	3° SLALOM CASALVIERI	FR	LAZIO
	5	PALAZZINA SPORT	RAAB STORICO	BO	EMILIA ROMAGNA
	11	A.C. AVELLINO	13° SLALOM DI MONTEVERGINE	AV	CAMPANIA
	12	TEAM ELITE	4° MAXI SLALOM COLLE SAN BARTOLOMEO	IM	LIGURIA
	12	A.C. AGRIGENTO	12° SLALOM SCIACCA MONTE KRONIO	AG	SICILIA
	19	TEAM OSILO CORSE	2° SLALOM CITTA' DI BONO	SS	SARDEGNA
	19	RACING TEAM QUERCIA	16° SLALOM BAITONI . BONDONE	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
	19	TEAM MISILMERI CORSE	18° SLALOM CITTA' DI MISILMERI	PA	SICILIA
	19	GR. SP. A.C. ASCOLI PICENO	9° SLALOM CITTA' DI ASCOLI - 6° TROFEO PENNACCHIE	AP	MARCHE
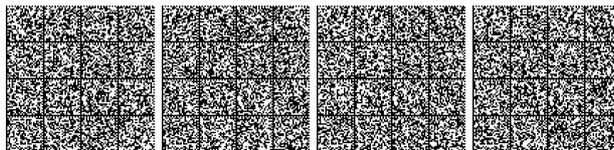
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
LUGLIO	19	ASS. BASILICATA MOTORSPORT	9° SLALOM COMUNE DI LAURENZANA	PZ	BASILICATA
	19	A.S. 991 RACING	2° SLALOM BUBBIO - CASSINASCO	AT	PIEMONTE
	26	SPORT & JOY	2° RALLY DI MAYANO	UD	FRIULI
	26	IMBRO' SPORT RACING	5° RALLY CITTA' DI SIRAKUSAY	SR	SICILIA
	26	TEAM PALIKE' A.S.D.	4° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTEL DI LUCIO	ME	SICILIA
	26	SPORT FAVALE 07	2° SLALOM FAVALE - CASTELLO	GE	LIGURIA
	26	A.S. AUSONIA PROMOSPORT	7° COPPA CITTA' DI AUSONIA - CORENO	FR	LAZIO
AGOSTO	2	TEAM OSILO CORSE	10° SLALOM CITTA' DI OSILO	SS	SARDEGNA
	2	MOTORSPORT CASERTA CORSE - SANTOPADRE	6° SLALOM SANTOPADRE	FR	LAZIO
	9	PROSERVICE S.R.L.	1° RONDE COLLINE DI CESENA	FO	EMILIA ROMAGNA
	16	PROMORACE - COMUNE DI CANTALICE	5° MEM. ELISEO COLAPICCHIONI - CANTALICE	RI	LAZIO
	23	CIOCCO SPORTING CLUB S.R.L. - CONSORZIO CIOCCO CENTRO MOTORI	1° RALLY INT. " RISERVATO AD INVITI" 12 ORE IL CIOCCO	LU	TOSCANA
	23	A.C. CAMPOBASSO	1° RONDE DELLE COLLINE MOLISANE	CB	MOLISE
	23	SCORZE' CORSE ASD	6° RALLY SPRINT CITTA' DI SCORZE'	VE	VENETO
	30	C.O. CM SPORT A.S.D.	1° RALLY RONDE CITTA' DI FERRIERE	PC	EMILIA ROMAGNA
	30	P.E.S. SOC. SPORT. DILETTANTISTICA	1° RONDE CATALANA	SS	SARDEGNA
	30	FAMS	1° RONDE DEL MONTEFELTRO	PS	MARCHE

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
AGOSTO	30	RICCI GROUP ASD	1° RONDE COLLINE DEL SANNIO	BN	CAMPANIA
	30	SC. PILOTI SALENTINI	3° SLALOM TROFEO COMUNE DI SALVE	LE	PUGLIA
	30	TIM CROSS	3° SLALOM DI MONTEFIORINO	MO	EMILIA ROMAGNA
	30	A.C. MATERA	6° SLALOM DI MONTESCAGLIOSO - CHIESE RUPESTRI	MT	BASILICATA
	30	ADIGE SPORT	2° SLALOM TRENTINO	TN	TRENTINO ALTO ADIGE
SETTEMBRE	6	SUPERGARA S.R.L.	37° SLALOM GARESSIO S. BERNARDO	CN	PIEMONTE
	6	RUNNERS CLUB - GRUPPO MOTORI TULA	5° AUTOSLALOM CITTA' DI TULA	SS	SARDEGNA
	6	SC. PESCARA CORSE	9° SLALOM CITTA' DI GRECCIO	RI	LAZIO
	6	COMUNE DI VICARI	1° SLALOM CITTA' DI VICARI	PA	SICILIA
	6	A.C. AVELLINO	6° SLALOM DEL MALEPASSO	AV	CAMPANIA
	6	POVIL RACE SPORT	2° RALLY SPRINT CITTA' DEL RISO	VR	VENETO
	13	MOTORSPORT CASERTA CORSE	5° SLALOM ABRUZZO CITERIORE	PE	ABRUZZO
	13	A.C. FOGGIA	1° SLALOM SANTA AGATA DI PUGLIA	FG	PUGLIA
	13	RICCI GROUP ASD	11° SLALOM GUARDIA SANFRAMONDI	BN	CAMPANIA
	13	ENTE AUTONOMO PERGUSA	2° TROFEO SLALOM PERGUSA - 3° PROVA	EN	SICILIA
	13	EAGLES RACING	3° SLALOM DI VILLAFRANCA TIRRENA	ME	SICILIA
	20	ASD SALENTO MOTOR SPORT	1° RALLY DEI CINQUE COMUNI	LE	PUGLIA
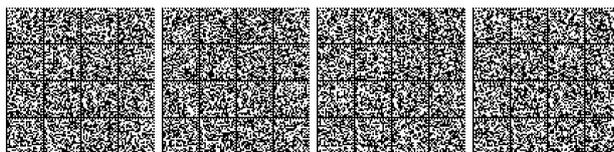
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
SETTEMBRE	20	MOTORSPORT CASERTA CORSE	27° SLALOM CASERTAVECCHIA	CE	CAMPANIA
	20	SCUDERIA VALPOLCEVERA ORGANIZZAZIONI	23° SLALOM CERANESI / PRAGLIA	GE	LIGURIA
	20	AS. KINISIA KARTING CLUB	7° SLALOM DELL'AGRO ERICINO	TP	SICILIA
	27	A.C. SONDRIO	53° COPPA VALTELLINA	SO	LOMBARDIA
	27	A.S. 991 RACING	2° SLALOM SOMANO - BOSSOLASCO	CN	PIEMONTE
	27	TEAM PALIKE' A.S.D.	1° AUTOSLALOM CITTA' DI CASTELBUONO	PA	SICILIA
	27	ROMBO TEAM NAPOLI	10° SLALOM DI MASSA LUBRENSE	NA	CAMPANIA
OTTOBRE	4	SCUDERIA PILOTI GARGANO	1° T.T. TERRE DELLA CAPITANATA	FG	PUGLIA
	4	A.C. MACERATA	6° SLALOM CITTA' DI MACERATA	MC	MARCHE
	4	GIERRE TEAM	25° SLALOM SALERNO - CROCE DI CAVA	SA	CAMPANIA
	4	SCUDERIA SAINT PAUL	4° SLALOM CITTA' DI MODICA	RG	SICILIA
	4	TEAM ELITE	3° MAXI SLALOM MOLINI DI TRIORA	IM	LIGURIA
	4	ASSOCIAZIONE DALIDA'	8° SLALOM MONTE CONDRO'	CZ	CALABRIA
	4	JOLLY MOTOR EVENTS	9° RALLY SPRINT EVANCON	AO	VALLE D'AOSTA
	4	PROMOGEST	RALLY DELL'UMBRIA TERRA	PG	UMBRIA
	11	C.O. CM SPORT A.S.D.	1° RALLY CITTA' DI MANTOVA	MN	LOMBARDIA
	11	AUTOMOBILE CLUB ACIREALE	20° SLALOM CITTA' DI GIARRE	CT	SICILIA
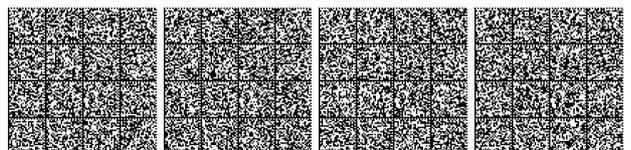
MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
OTTOBRE	11	A.C. FOGGIA	1° SLALOM DI BICCARI	FG	PUGLIA
	11	SC. SADURANO MOTO SPORT	5° SLALOM MONTE TREBBIO	FC	EMILIA ROMAGNA
	11	ROMBO TEAM NAPOLI	7° SLALOM PIMONTE - AGEROLA	NA	CAMPANIA
	18	MOTORSPORT CASERTA CORSE	2° SLALOM CAPOCASTELLO	AV	CAMPANIA
	18	AS. KINISIA KARTING CLUB	18° SLALOM COPPA KINISIA	TP	SICILIA
	25	A.C. SALERNO	8° SLALOM CITTA' DI CORBARA	SA	CAMPANIA
	25	POVIL RACE SPORT	2° SLALOM CITTA' DI BOLCA	VR	VENETO
	25	A.C. PORDENONE	21° RALLY SAGITTARIO - 23 RALLY PIANCAVALLO	PN	FRIULI
	25	EAGLES RACING	2° SLALOM COLLI SAN RIZZO	ME	SICILIA
NOVEMBRE	1	MEDITERRANEAN TEAM	1° RALLY DEL GOCEANO	SS	SARDEGNA
	8	ICHNUSA PRO MOTORS A.C. ORISTANO	8° SLALOM IN PISTA CITTA' DI TRAMATZA	OR	SARDEGNA
	8	A.S. KC. PALADOR	3° SLALOM CITTA' DI CASTELVETRANO	TP	SICILIA
	8	ROMBO TEAM NAPOLI	5° SLALOM SORRENTO - SANT'AGATA	NA	CAMPANIA
	8	SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE	7° RALLY CITTA' DI CALTANISETTA STORICO	CL	SICILIA
	15	MOTO CLUB CANGURO	RONDE DONIAMO GLI ORGANI	AG	SICILIA
	15	A.C. SASSARI	1° RALLY RONDE GOLFO DELL'ASINARA	SS	SARDEGNA
	22	A.C. RAGUSA	6° RONDE CITTA' DI VITTORIA	RG	SICILIA

MESE	DATA	ORGANIZZATORE	GARA	PRV.	REGIONE
NOVEMBRE	29	SCUDERIA PILOTI SALENTINI	1° RONDE GOLFO DI GALLIPOLI	LE	PUGLIA
	29	CAR RACING	2° COPPA ARENA HISTORIC	VR	VENETO
	29	TEAM CARS 2006 ASS. SPORT. DILETT.	12° RALLY SPRINT D'INVERNO - STORICO	AT	PIEMONTE
DICEMBRE	6	RACING MAGIONE SRL	2 ORE AUTOSTORICHE	PG	UMBRIA
	13	COMITATO ORGANIZZATORE VALENZA MOTORI	1° RALLY VALLI DEL GIAROLO	AL	PIEMONTE
	20	A.S.D. PICO TEAM RACE - A.S.D. SPERLONGA RACE	1° RONDE CITTA' DI SPERLONGA	LT	LAZIO
	27	ASS. SPORT. TROFEO MAREMMA	1° RONDE DEL MONTECUCCO	GR	TOSCANA
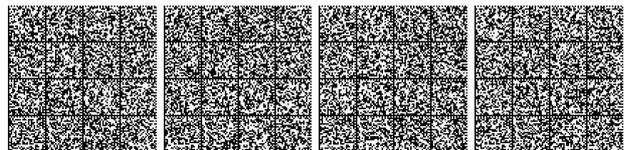
Elenco 4

a) GARE DI VELOCITA' MOTO (Nuova Istituzione)					
MESE	**DATA**	**ORGANIZZATORE**	**GARA**	**PRV**	**REGIONE**
MARZO	29	A.M. GENOVESE	DORIA - CRETO	GE	LIGURIA
APRILE	19	M.C. LA BALZANA	RADICONDOLI	SI	TOSCANA
MAGGIO	3	A.M. GENOVESE	LACCIO - TORRIGLIA	GE	LIGURIA
MAGGIO	10	M.C. LA BALZANA	RADICONDOLI	SI	TOSCANA
GIUGNO	7	M.C. IMPERIA	CARPASIO - PRATI PIANI	IM	LIGURIA
LUGLIO	5	M.C. VINCI	VINCI - SAN BARONTO	FI	TOSCANA
LUGLIO	26	M.C. LEVICO TERME	LEVICO - BONDONE	TN	TRENTINO ALTO-ADIGE

09A02919
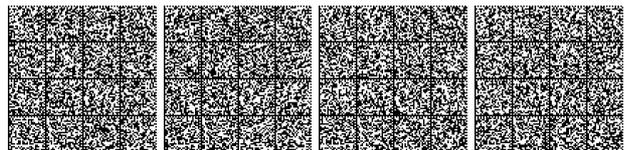
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma dell'arch. Mario Virano a commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2009, l'arch. Mario Virano è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate al progetto ferroviario Torino-Lione, fino al 31 dicembre 2010, comunque rinnovabile.

09A02949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi del 16-17 marzo 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del 16 marzo 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3042
Yen	128,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,523
Corona danese	7,4563
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92055
Fiorino ungherese	295,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	4,4330
Nuovo leu romeno	4,2860
Corona svedese	10,9869
Franco svizzero	1,5421
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7650
Kuna croata	7,4347
Rublo russo	45,1465
Lira turca	2,2067
Dollaro australiano	1,9679
Real brasiliano	2,9706
Dollaro canadese	1,6534
Yuan cinese	8,9183
Dollaro di Hong Kong	10,1109
Rupia indonesiana	15585,19
Rupia indiana	67,0360
Won sudcoreano	1852,79
Peso messicano	18,7348
Ringgit malese	4,7897
Dollaro neozelandese	2,4568
Peso filippino	63,050
Dollaro di Singapore	1,9972
Baht tailandese	46,710
Rand sudafricano	12,9043

Cambi del 17 marzo 2009

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2942
Yen	128,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,513
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92650
Fiorino ungherese	299,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	4,4900
Nuovo leu romeno	4,2968
Corona svedese	11,0265
Franco svizzero	1,5373
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8315
Kuna croata	7,4543
Rublo russo	44,7465
Lira turca	2,2111
Dollaro australiano	1,9624
Real brasiliano	2,9523
Dollaro canadese	1,6495
Yuan cinese	8,8487
Dollaro di Hong Kong	10,0327
Rupia indonesiana	15530,40
Rupia indiana	66,5350
Won sudcoreano	1835,14
Peso messicano	18,3950
Ringgit malese	4,7562
Dollaro neozelandese	2,4410
Peso filippino	62,410
Dollaro di Singapore	1,9839
Baht tailandese	46,365
Rand sudafricano	12,9218

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02972
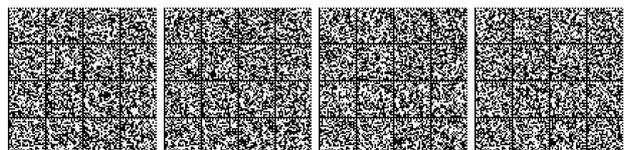
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti della lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2720965	000	059
3504972	000	059
3099699	000	059
3355961	000	059
3249439	000	059
3901773	000	059
3901774	000	059
3689221	000	059
3407323	000	059
3485264	000	059
3694714	000	059
3835914	000	059
3382306	000	059
3382307	000	059
3382308	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5397003	000	029
5619855	000	029
5666457	000	029
5751684	000	029
5120201	000	029
5120202	000	029
5064475	000	029
6670628	000	029
6670648	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5088142	000	029
4881715	000	029
4891017	000	029
5011746	000	029
5011747	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3063278	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
238628	000	059
359471	000	059
504492	000	059
504493	000	059
322529	000	059
322530	000	059
322531	000	059
270978	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1290837	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2827794	000	59
2769311	000	59

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1270931	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "STELLA STELLINA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1416696	000	099
1432975	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1450769	000	099

09A02788

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale

Con decreto direttoriale 27 febbraio 2009 è stata disposta la variazione del decreto recante data 13 settembre 2005 di iscrizione nel citato elenco, della istituzione scolastica «Tasis Hellenic International School» - Grecia, in conseguenza della variazione di denominazione della medesima istituzione scolastica.

La nuova denominazione, che sarà riportata nel citato elenco, è la seguente: ISTITUTO «ISA INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS».

Rimangano immutati, per ogni altro aspetto, i termini e gli effetti del decreto di iscrizione originario.

09A02357

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaditen»

Estratto determinazione UPC 291 del 23 febbraio 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Farma S.p.a., con sede in Largo Umberto Boccioni, 1, Origgio, Varese, con codice fiscale 07195130153:

Specialità medicinale: ZADITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024574030 - «0,2 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 024574042 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse;

A.I.C. n. 024574055 - «0,25 mg/ml» collirio soluzione - 5 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574067 - «0,25 mg/ml» collirio soluzione - 20 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574079 - «0,25 mg/ml» collirio soluzione - 30 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574081 - «0,25 mg/ml» collirio soluzione - 50 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574093 - «0,25 mg/ml» collirio soluzione - 60 contenitori monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

A.I.C. n. 024574105 - «0,25 mg/ml» collirio soluzione - 1 flacone da 5 ml,

è ora trasferita alla società: Defiante Farmaceutica SA, con sede in Rua Dos Ferreiros, 260, Funchal Madeira, Portogallo.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02697

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ideos»

Estratto determinazione UCP 301 del 23 febbraio 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Madaus S.r.l., con sede in Riviera Francia, 3/A, Padova, con codice fiscale 01411710211:

Specialità medicinale: IDEOS.

Confezioni:

A.I.C. n. 034213013 - 2 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213025 - 2 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213037 - 5 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213049 - 4 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213052 - 6 tubi 15 compresse masticabili 500 mg/400 UI;

A.I.C. n. 034213064 - 10 tubi 10 compresse masticabili 500 mg/400 UI,

è ora trasferita alla società: Rottapharm S.p.a., con sede in Galleria Unione, 5 - Milano, con codice fiscale 04472830159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02698

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 512 del 23 febbraio 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Madaus S.r.l. (codice fiscale 01411710211) con sede legale e domicilio fiscale in Riviera Francia, 3/A - 35100 Padova:

medicinale: AGIOLAX;

confezioni:

A.I.C. n. 023714013 - «granulato» barattolo 250 g;

A.I.C. n. 023714025 - «granulato» barattolo 100 g;

A.I.C. n. 023714037 - «granulato» barattolo 400 g;

A.I.C. n. 023714049 - «granulato» 6 bustine;

medicinale: ASAVIXIN;

confezioni:

A.I.C. n. 035356017 - «500 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 035356031 - «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali;

A.I.C. n. 035356043 - «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose e 7 cannule rettali;

A.I.C. n. 035356056 - «10% gel rettale» 20 contenitori monodose;

medicinale: EVERVENT;

confezioni:

A.I.C. n. 036211011 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

A.I.C. n. 036211023 - «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

medicinale: LEGALON;

confezioni:

A.I.C. n. 022258014 - «140 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 022258026 - «70 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 022258040 - «70 mg compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 022258053 - sciroppo 150 ml 1%;

A.I.C. n. 022258091 - «200 mg granulato effervescente» 30 bustine;

medicinale: PULMIST;

confezioni:

A.I.C. n. 033339019 - «jet» contenitore sotto pressione di sospensione per inalazione da 200 dosi 250 mcg/d;

A.I.C. n. 033339021 - «250 microgrammi sospensione pressurizzata per inalazione» bombola da 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033339033 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 033339045 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml;

A.I.C. n. 033339058 - «0,025% gocce nasali, soluzione» flacone nebulizzatore da 20 ml;

A.I.C. n. 033339060 - «adulti 2 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml;

A.I.C. n. 033339072 - «bambini 1 mg/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

medicinale: TERAFLUSS;

confezioni:

A.I.C. n. 035046022 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046034 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035046046 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

medicinale: UNIQUIN;

confezione: A.I.C. n. 027944040 - «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

medicinale: URALYT U;

confezioni:

A.I.C. n. 021213018 - «99,8 g granulato per soluzione orale» flacone 100 g;

A.I.C. n. 021213032 - «199,6 g granulato per soluzione orale» flacone 200 g,

sono ora trasferite alla società Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5 - 20122 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02695

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaditen»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 513 del 23 febbraio 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Novartis Farma S.p.a. (codice fiscale 07195130153) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese:

Medicinale: ZADITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 024574030 - «0,2 mg/ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml con cucchiaio dosatore;

A.I.C. n. 024574042 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse,

è ora trasferita alla società: Defiante Farmaceutica SA con sede legale e domicilio in Rua Dos Ferreiros, 260 - Funchal Madeira (Portogallo).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02696

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Lopracit»

Con la determinazione n. aRM - 53/2009-1590 del 23 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LOPRACIT;

confezione 038420042;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420055;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420093;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420105;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420117;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420129;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420131;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL

confezione 038420143;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420156;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420028;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420067;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420079;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420081;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420168;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420170;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420182;
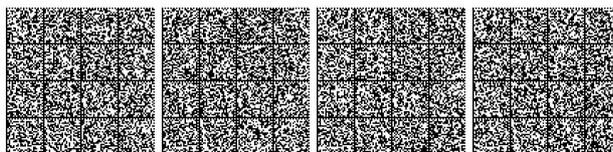
descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420194;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420206;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 49 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420218;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420220;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420232;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420244;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420257;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420269;

descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420030;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 038420016;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL.

09A02794

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla società «Società prodotti antibiotici S.p.a.», in Milano.

Con il provvedimento n. aM - 47/2009 del 27 febbraio 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Milano, via Biella, 8, rilasciata alla società «Società prodotti antibiotici S.p.a.».

09A02786

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 19 febbraio 2009 è stato revocato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 32 PS già assegnato all'impresa Zaffiro Di Luca Badei & Monica Mariotti S.n.c., con sede nel comune di 61032 Fano (Pesaro-Urbino), via Cavour n. 71, C.F. n. 01380270411.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

09A02358

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-066) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00